SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 145**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 giugno 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 maggio 1988.

Autorizzazione alla Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., in Milano, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione ed approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 21 luglio 1987, 16 settembre 1987, 4 novembre 1987, con le quali la Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonché l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la lettera in data 24 aprile 1988, n. 821243, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione dell'8 aprile 1988;

Vista la lettera in data 6 aprile 1988, n. 821404, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa, ad esclusione di due tariffe di assicurazione mista, a premio annuo costante o rivalutabile, con rivalutazione annua della prestazione garantita (tasso tecnico 4%), dal momento che i caricamenti introdotti non sono stati ritenuti sufficienti a garantire il recupero dei costi inizialmente sostenuti dalla società, mediamente superiori a quelli di analoghe imprese già operanti sul mercato e non sono risultati altresì in linea con le previsioni contenute nel programma di attività presentato;

Considerato che ai fini di garantire la effettiva attuazione del programma di attività presentato, la Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. e la Nationale Svizzera compagnia di assicurazioni, che detengono il pacchetto azionario della Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., si sono impegnate a non procedere nel primo triennio di attività dalla data del presente decreto di autorizzazione ad alcuna alienazione del pacchetto azionario di controllo;

Decreta:

Art. 1.

La Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I — le assicurazioni sulla durata della vita umana — ed assicurativa nel ramo V — le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 — di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;

2) tariffa di assicurazione temporanea per il caso morte a capitale costante, a premio annuo;

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante, a premio unico;

4) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n dell'importo iniziale, a premio unico;

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n dell'importo iniziale, a premi annui limitati;

6) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

7) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o di invalidità;

8) condizioni speciali di polizza delle tariffe di cui ai precedenti punti 6) e 7);

9) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 5% dell'importo iniziale, a premio annuo costante;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 9);

11) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 10% dell'importo iniziale, a premio annuo costante;

12) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 11);

13) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di annualità temporanee posticipate certe a premio annuo;

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di annualità posticipate certe a premio unico;

15) regolamento della gestione interna separata;

16) tariffa di assicurazione mista, a premio annuo costante, come prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus);

17) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione mista, a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 16);

19) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 18);

20) tariffa di assicurazione mista, a premio annuo, con indicizzazione annua del premio e della prestazione garantita (media indicizzazione);

21) tariffa di assicurazione mista, a premio annuo, con indicizzazione annua del premio e della prestazione garantita (alta indicizzazione). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) condizioni speciali di polizza delle tariffe di cui ai precedenti punti 20) e 21);

23) tariffa di assicurazione mista a premio unico;

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 23);

25) tariffe di assicurazione di capitale differito, senza controassicurazione, a premio annuo costante, contrassegnate con i codici 870, 873, 874, o a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 850, 853, 854 (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

26) tariffe di assicurazione di capitale differito con controassicurazione, a premio annuo costante, contrassegnate con i codici 820, 823, 824 o a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 800, 803, 804 (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

27) tariffe di assicurazione di capitale differito, a premio unico, senza controassicurazione, a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, contrassegnate con i codici 860, 863, 864;

28) tariffe di assicurazione di capitale differito, a premio unico, con controassicurazione, a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, contrassegnate con i codici 810, 813, 814;

29) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, senza controassicurazione, a premio annuo costante, contrassegnate con i codici 970, 973, 974, o a premio rivalutabile, contrassegnate con i codici 950, 953, 954 (tariffe a tasso tecnico 0%, 3% 4%);

30) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, con controassicurazione, a premio annuo costante, contrassegnate con i codici 920, 923, 924, o a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 900, 903, 904 (tariffe a tasso tecnico 0%, 3% 4%);

31) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione, a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, contrassegnate con i codici 960, 963, 964;

32) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, contrassegnate con i codici 910, 913, 914;

33) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a tasso tecnico 4%, contrassegnata con il codice 991;

34) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, su due teste a tasso tecnico 4%, contrassegnata con il codice 994;

35) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, a tasso tecnico 4%, contrassegnata con il codice 992;

36) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, a tasso tecnico 4%, contrassegnata con il codice 993;

37) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o a termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o a termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o a termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

42) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

43) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

44) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

45) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

46) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

47) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ed annuale o trimestrale o mensile;

48) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante, contrassegnate con i codici 870, 873, 874, ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 850, 853, 854;

49) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante, contrassegnate con i codici 820, 823, 824, ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 800, 803, 804;

50) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, contrassegnate con i codici 860, 863, 864;

51) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, contrassegnate con i codici 810, 813, 814;

52) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante, contrassegnate con i codici 970, 973, 974, ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 950, 953, 954;

53) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alla tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante, contrassegnate con i codici 920, 923, 924, ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 900, 903, 904;

54) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, contrassegnate con i codici 960, 963, 964;

55) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, contrassegnate con i codici 910, 913, 914;

56) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%), contrassegnata con il codice 991;

57) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%), contrassegnata con il codice 994;

58) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, contrassegnata con il codice 992;

59) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, contrassegnata con il codice 993;

60) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio anno costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

61) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

62) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

63) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

64) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 59), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

65) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 60), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

66) tariffa di assicurazione complementare «garanzia di famiglia»;

67) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 70);

68) tariffa di assicurazione complementare intesa come «esonero dal pagamento dei premi di caso di invalidità»;

69) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 72);

70) condizioni particolari di carenza per contratti assunti senza visita medica;

71) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico;

72) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva;

73) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 72).

Art. 3.

La Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2604

DECRETO 1° giugno 1988.

Autorizzazione a «La Difesa - Compagnia di assicurazioni S.p.a.», in Genova, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante norme sulla riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate a «La Difesa - Compagnia di assicurazioni S.p.a.», con sede in Genova;

Vista l'istanza in data 23 ottobre 1987 de «La Difesa - Compagnia di assicurazioni S.p.a.», con sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni, nonché le successive integrazioni all'istanza medesima;

Vista la lettera in data 4 marzo 1988, n. 820969, con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione dell'8 aprile 1988;

Decreta:

«La Difesa - Compagnia di assicurazioni S.p.a.», con sede in Genova, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni nei rami «corpi di veicoli terrestri»; «corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali»; «altri danni ai beni», con esclusione dei danni causati dalla grandine, dal gelo e dal furto; «perdite pecuniarie di vario genere», limitatamente alle altre perdite pecuniarie. La presente autorizzazione è limitata all'ipotesi in cui i rischi compresi nei rami suddetti risultino in abbinamento ai rischi del ramo «tutela giudiziaria», già autorizzato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2644

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 maggio 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Adelfia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Adelfia è stata causata dalla necessità di procedere alla derattizzazione e disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Adelfia (Bari) è accertato per il giorno 23 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A2641

DECRETO 16 giugno 1988.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di maggio 1988 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di maggio 1988;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere ammesse alla disciplina stabilita con decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, per il mese di maggio 1988 è accertato come segue:

Dollaro USA	1258,665
Marco tedesco	743,283
Franco francese	219,513
Fiorino olandese	663,385
Franco belga	35,586
Lira sterlina	2352,813
Lira irlandese	1986,297
Corona danese	194,101
Dracma greca	9,275
E.C.U.	1545,814
Dollaro canadese	1017,462
Yen giapponese	10,091
Franco svizzero	892,179
Scellino austriaco	105,719
Corona norvegese	203,639
Corona svedese	213,314
Marco finlandese	312,905
Escudo portoghese	9,092
Peseta spagnola	11,235
Dollaro australiano	980,422

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A2666

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 3 giugno 1988.

Istituzione della tassa d'ingresso di L. 2.000 al museo archeologico di Egnazia, al museo archeologico di Gioia del Colle, al museo archeologico del Castello svevo di Manfredonia, al museo archeologico di Rocca Albornoz in Viterbo ed al museo nazionale «Domenico Ridola» di Matera.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1980, relativo alla costituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità e d'arte dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 27 giugno 1985, n. 332;

Vista la richiesta della soprintendenza archeologica di Taranto — con nota n. 6624 dell'8 giugno 1987 — di istituire la tassa d'ingresso ai musei archeologici di Egnazia, di Gioia del Colle e del Castello svevo di Manfredonia;

Vista la proposta della soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale — con nota n. 9373 del 3 agosto 1987 — di istituire la tassa d'ingresso al museo archeologico di Rocca Albornoz in Viterbo;

Vista la nota n. 245 dell'8 gennaio 1988, con la quale la soprintendenza archeologica di Potenza ha richiesto l'istituzione della tassa al museo nazionale «Domenico Ridola» di Matera;

Sentito il parere del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato;

Ritenuto opportuno provvedere a quanto richiesto dalle soprintendenze in argomento, approvato dal comitato predetto;

Decreta:

Con decorrenza 1° luglio 1988 è istituita la tassa d'ingresso di L. 2.000 al museo archeologico di Egnazia (Brindisi), al museo archeologico di Gioia del Colle (Bari), al museo archeologico del Castello svevo di Manfredonia (Foggia), al museo archeologico di Rocca Albornoz in Viterbo ed al museo nazionale «Domenico Ridola» di Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1988

Il Ministro: BONO PARRINO

88A2665

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 maggio 1988.

Approvazione del certificato concernente la dimostrazione da parte dei comuni e delle province della copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale per l'anno 1988.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, con il quale viene stabilito che la quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver coperto in misura non inferiore al 36 per cento, per l'anno 1988, il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale;

Rilevato che ai sensi del comma 1 del citato art. 12 per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati nonché per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293 e 19 settembre 1987, n. 384, la predetta percentuale di copertura dei costi dei servizi può essere ridotta fino alla metà;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1987 con il quale sono stati definitivamente individuati i comuni colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio, agosto e settembre 1987 per i quali erano stati emanati i citati decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293, non convertito, e 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Ritenuto che gli enti debbano trasmettere, entro il 31 marzo 1989, apposita certificazione dimostrativa della citata copertura minima dei costi di detti servizi per l'anno 1988;

Considerato che le modalità della certificazione stessa sono stabilite entro il 31 marzo 1988, ai sensi del comma 3 del citato art. 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

Ravvisata la necessità di indicare le modalità della predetta certificazione;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato certificato, che fa parte integrante del presente decreto, concernente la dimostrazione della copertura nelle misure indicate in premessa del costo complessivo dei servizi a domanda individuale per l'anno 1988.

Art. 2.

Il certificato deve contenere l'analisi dei costi dei servizi (personale, beni e servizi, altre spese) nonché l'indicazione del documento contabile da cui sono stati desunti i relativi importi.

Art. 3.

I comuni e le province sono tenuti a compilare e trasmettere il certificato, entro il 31 marzo 1989, a questo Ministero tramite la prefettura competente per territorio e la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per i comuni di quella regione. Il certificato è trasmesso dagli enti in originale e due copie autenticate. Esso è redatto esclusivamente a macchina nel formato cm 21 x 29,7 e firmato dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione provinciale, dal segretario e dal ragioniere ove esista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1988

Il Ministro dell'interno
GAVA

Il Ministro del tesoro
AMATO

COMUNE - PROVINCIA ....

RISERVATO AL MINISTERO DELL'INTERNO
CODICE ENTE

Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 440;

Visti gli atti d'ufficio;

Si certifica:

— che l'ente gestisce i seguenti servizi a domanda individuale per i quali ha sostenuto per l'anno 1988 i costi a fianco indicati desunti dal (1):

	COSTI							
	Personale	Cod.	Costi per beni e serv.	Cod.	Altri costi	Cod.	Totali	Cod.
Alberghi, esclusi i dormitori pubblici. Case di riposo e di ricovero	....	01	....	22	....	43	....	64
Alberghi diurni e bagni pubblici	....	02	....	23	....	44	....	65
Asili nido	....	03	....	24	....	45	....	66
Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	....	04	....	25	....	46	....	67
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	....	05	....	26	....	47	....	68
Corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge	....	06	....	27	....	48	....	69
Giardini zoologici e botanici	....	07	....	28	....	49	....	70
Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili	....	08	....	29	....	50	....	71
Mattatoi pubblici	....	09	....	30	....	51	....	72
Mense, comprese quelle ad uso scolastico	....	10	....	31	....	52	....	73
Mercati e fiere attrezzati	....	11	....	32	....	53	....	74
Parcheggi custoditi e parchimetri	....	12	....	33	....	54	....	75
Pesa pubblica	....	13	....	34	....	55	....	76
Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili	....	14	....	35	....	56	....	77
Spurgo di pozzi neri	....	15	....	36	....	57	....	78
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli	....	16	....	37	....	58	....	79
Trasporti di carni macellate	....	17	....	38	....	59	....	80
Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	....	18	....	39	....	60	....	81
Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	....	19	....	40	....	61	....	82
Altri	....	20	....	41	....	62	....	83
Totali	....	21	....	42	....	63	....	84

— che a copertura dei citati costi complessivi l'ente ha riscosso, nell'anno 1988, le seguenti entrate:

a) da tariffe e contribuzioni.	L.		85
b) a specifica destinazione.	L.		86
Totale . . .	L.		87
— che il costo complessivo dei servizi a domanda individuale risulta, pertanto, coperto nella misura del % e quindi entro il limite del % (2)	L.		88

.............................., lì ....

Il segretario	*Il sindaco* (o Presidente)	*Il ragioniere*
(Sig. ....)	(Sig. ....)	(Sig. ....)

NOTE:

(1) Indicare il documento contabile da cui sono tratti.

(2) Minimo 36% oppure 18% nel caso di comune terremotato dichiarato disastrato o gravemente danneggiato nonché di comune individuato — in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293 e 19 settembre 1987, n. 384 — con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1987.

88A2605

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 giugno 1988, n. 219.

Disposizioni per l'attuazione del regolamento CEE n. 1527/88 della commissione relativo alla concessione di un aiuto all'ammasso privato del formaggio «Pecorino Romano».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 26 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento CEE n. 1527/88 della commissione del 1° giugno 1988 relativo alla concessione di un aiuto all'ammasso privato del formaggio «Pecorino Romano»;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1981, relativo all'affidamento al Consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Romano», dell'incarico di vigilanza delle disposizioni della legge 10 aprile 1954, n. 125;

Considerata la necessità di emanare disposizioni integrative per l'attuazione in sede nazionale del succitato regolamento CEE n. 1527/88;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del regolamento CEE n. 1527/88 della commissione del 1° giugno 1988 è concesso un aiuto all'ammasso privato del formaggio «Pecorino Romano», appositamente marchiato dal Consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Romano», per un quantitativo massimo di 11.000 tonnellate.

Art. 2.

Gli interessati che intendono ammassare il prodotto di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno attenersi alle disposizioni che saranno impartite dall'A.I.M.A.

L'A.I.M.A., avvalendosi, se necessario, della collaborazione di altri organismi, provvederà a predisporre gli opportuni accertamenti atti a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di ammasso e il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento CEE n 1527/88.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 3 giugno 1988

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0286

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

DECRETO 28 maggio 1988, n. 220.

Attuazione della direttiva n. 86/361/CEE relativa alla prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1988;

Vista la direttiva n. 86/361/CEE concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, inclusa nell'elenco *A* della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della predetta direttiva;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il presente decreto fissa le norme di attuazione della direttiva n. 86/361/CEE, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987.

2. La direttiva n. 86/361/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.

Art. 2.

Art. 1 della direttiva

Nelle procedure di rilascio dei certificati di omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni si basa sui certificati rilasciati dagli organismi competenti nei casi e con le modalità stabiliti dalla direttiva del Consiglio della CEE n. 86/361/CEE del 24 luglio 1986 ed attestanti che le stesse apparecchiature sono state sottoposte all'esecuzione delle prescritte prove di conformità alle specifiche comuni di conformità in vigore alla data del rilascio.

Il rilascio del certificato di omologazione, che è effettuato con atto del capo dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, è subordinato all'osservanza delle disposizioni del presente decreto e, per quanto in esso non previsto, delle norme della direttiva di cui al primo comma.

Art. 3.

Art. 2 della direttiva

1. Ai fini del presente decreto:

1) per «apparecchiature terminali» si intendono gli apparati direttamente o indirettamente collegati alle estremità di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni;

2) per «specifica tecnica» si intende la specifica contenuta in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura;

3) per «specifica tecnica internazionale di telemunicazioni» si intende la specifica tenica di tutte o di alcune caratteristiche di un prodotto raccomandata da un organismo, quale il Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT), il Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni (CCIR) o la CEPT;

4) per «specifica tecnica comune» si intende la specifica tecnica elaborata al fine di un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri della Comunità;

5) per «norma» si intende la specifica tecnica adottata da un organismo ad attività normativa riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria;

6) per «norma internazionale» si intende la norma adottata da un organismo internazionale ad attività normativa riconosciuta;

7) per «laboratorio di prova accreditato» si intende un laboratorio per il quale lo Stato membro da cui dipende, o un organismo riconosciuto come competente da detto Stato, abbia accertato la conformità al sistema di accreditamento fissato dalla CEPT, tenendo conto in particolare delle guide ISO-IEC pertinenti, ed il quale sia accreditato, dal suddetto Stato membro od organismo da questo riconosciuto, come competente per l'esecuzione delle prove di conformità delle apparecchiature terminali;

8) per «certificato di conformità» si intende il documento mediante il quale un prodotto o un servizio è certificato conforme a determinate norme o specifiche tecniche;

9) per «omologazione delle apparecchiature terminali» si intende l'approvazione mediante la quale un tipo particolare di apparecchiatura terminale è autorizzato o riconosciuto atto ad essere collegato ad una determinata rete pubblica di telecomunicazioni;

10) per «specifica di conformità» si intende un documento che descrive in modo preciso e completo le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura terminale considerata (quali sicurezza, parametri tecnici, funzioni, procedure e prestazioni) nonché la definizione precisa

delle prove e dei metodi di misura che consentono di controllare la conformità dell'apparecchiatura terminale alle caratteristiche tecniche prescritte;

11) per «specifica di omologazione» si intende una specifica che descrive le pescrizioni complete e precise che devono essere soddisfatte da un'apparecchiatura terminale per ottenere l'omologazione. Essa comprende la specifica di conformità nonché prescrizioni amministrative ed eventuali prescrizioni concernenti il controllo di qualità da eseguirsi nel corso della produzione dell'apparecchiatura;

12) per «specifica comune di conformità» si intende una specifica di conformità utilizzata in tutti gli Stati membri della Comunità dall'autorità competente per il controllo di conformità delle apparecchiature terminali. Essa comprende anche, all'occorrenza, le prescrizioni che possono essere necessarie in un determinato Stato in seguito a particolarità storiche della rete o a disposizioni nazionali vigenti in materia di utilizzazione delle frequenze radio;

13) per «specifica comune di omologazione» si intende una specifica di omologazione utilizzata da tutte le autorità abilitate per il rilascio delle omologazioni di apparecchiature terminali negli Stati membri della Comunità. Essa comprende la specifica comune di conformità nonché prescrizioni amministrative ed eventuali prescrizioni concernenti il controllo di qualità da eseguirsi nel corso della produzione dell'apparecchiatura;

14) per «NET» (Norma europea di telecomunicazioni) si intende una raccomandazione di specifica tecnica approvata dalla CEPT, o una o più parti di essa, adottata dai firmatari della dichiarazione comune d'intesa elaborata nella riunione dei direttori generali delle amministrazioni della CEPT tenutasi a Copenaghen il 15 novembre 1985, secondo la procedura indicata in detta dichiarazione;

15) per «reciproco riconoscimento dei risultati delle prove di conformità di apparecchiature terminali» si intende il procedimento a conclusione del quale il certificato di conformità di un terminale ad una specifica comune di conformità o ad una parte della stessa, corredato dai dati raccolti nel corso delle prove e dei dati di identificazione, rilasciato da un laboratorio accreditato o dall'autorità abilitata di uno Stato membro, è riconosciuto negli altri Stati membri, cosicché qualora detto terminale sia oggetto di una domanda di omologazione in un altro Stato membro esso non deve più essere sottoposto alle prove di conformità a tale specifica o alla parte della specifica concernente le prove eseguite;

16) per «esigenze essenziali» si intendono gli elementi della specifica comune di conformità l'importanza dei quali è tale che un obbligo legale ne imponga il rispetto, in quanto parte integrante della procedura di omologazione, per l'attuazione del reciproco riconoscimento delle prove di conformità delle apparecchiature terminali. Tali esigenze essenziali sono attualmente:

la sicurezza dell'utente, nella misura in cui questa prescrizione non sia contemplata nella direttiva n. 73/23/CEE del 19 febbraio 1973, attuata con legge 18 ottobre 1977, n. 791;

la sicurezza del personale degli utilizzatori della rete pubblica di telecomunicazioni, nella misura in cui questa prescrizione non sia contemplata nella suddetta direttiva;

la protezione delle reti pubbliche di telecomunicazioni da qualsiasi tipo di danno;

l'interazione delle apparecchiature terminali, in casi motivati.

Art. 4.

Art. 3 della direttiva

1. Le eventuali integrazioni dell'elenco delle esigenze essenziali di cui al n. 16) dell'art. 3, nonché le eventuali precisazioni di dette esigenze per talune categorie di prodotti, deliberate dal Consiglio delle Comunità europee su proposta della commissione, sono attuate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 5.

Art. 5 della direttiva

1. I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato degli alti funzionari delle telecomunicazioni, di cui all'art. 5 della direttiva n. 86/361/CEE del 24 luglio 1986, sono nominati dal Ministro degli affari esteri, su designazione, rispettivamente, del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nell'ambito dei funzionari competenti appartenenti alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. I rappresentanti di cui al comma precedente coordinano la propria attività con le altre amministrazioni pubbliche interessate.

3. Gli stessi rappresentanti possono farsi assistere da esperti o consulenti scelti in relazione alla specifica questione da trattare.

Art. 6.

Articoli 6 e 7, paragrafo 3, della direttiva

1. Ai fini del presente decreto, le norme europee di telecomunicazioni (NET) sono equivalenti alle specifiche comuni di conformità.

2. Salvo i casi di cui al successivo art. 11, l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni non fa procedere a nuove prove qualora, per un determinato tipo di apparecchiatura terminale, i risultati delle prove effettuate dai

laboratori accreditati abbiano dato luogo al rilascio di un certificato di conformità alla corrispondente specifica comune di conformità o alla NET, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee.

3. Il certificato di conformità, rilasciato dal laboratorio accreditato che ha proceduto alle prove, deve essere corredato dei dati risultanti dalle misure eseguite nel corso delle prove di conformità, delle informazioni necessarie per identificare con precisione l'apparecchiatura terminale sottoposta a dette prove, nonché dell'indicazione precisa della specifica comune di conformità o della parte di detta specifica che è servita di base alle prove.

4. Il certificato di conformità è riconosciuto ai fini dell'omologazione dell'apparecchiatura terminale considerata.

5. Le specifiche comuni di conformità sono utilizzate per qualsiasi verifica necessaria ai fini dell'omologazione dell'apparecchiatura terminale considerata.

Art. 7.

1. Le specifiche comuni di conformità e le NET sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in allegato ad apposito decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 8.

Art. 7, paragrafo 1, della direttiva

1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni rilascia, a domanda, il certificato di omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

2. Quando l'omologazione riguarda un'apparecchiatura per la quale sia stata adottata una specifica comune di conformità, la documentazione a corredo della domanda deve comprendere anche il certificato di conformità alla stessa specifica comune di conformità completo delle informazioni e dei dati di cui al precedente art. 6, comma 3.

Art. 9.

Art. 7, paragrafo 2, della direttiva

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nomina un'apposita commissione tecnica, di cui fa parte almeno un rappresentante dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, con il compito di accertare la rispondenza dei laboratori di prova al sistema di accreditamento fissato dalla CEPT, tenendo conto anche delle pertinenti guide UNI-CEI e/o ISO-IEC. Sentito il parere della commissione, il Ministro accredita, con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, detti laboratori come competenti a verificare la conformità delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni alle specifiche comuni di conformità. Sulla base del rapporto concernente le verifiche effettuate da detti laboratori l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni rilascia il relativo certificato di conformità alle specifiche comuni di conformità.

2. Le domande per l'accreditamento dei laboratori di prova vanno indirizzate all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni.

3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunica alla commissione delle Comunità europee l'elenco dei laboratori accreditati e trasmette annualmente alla medesima commissione una relazione predisposta dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, sulle attività svolte dai laboratori nella materia oggetto del presente decreto.

Gli elenchi e la relazione sono inviati, per informazione, al comitato di cui all'art. 5, comma 1.

Le domande intese ad ottenere la verifica ed il certificato di cui al primo comma vanno rivolte al competente laboratorio accreditato, dandone comunicazione all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 10.

Art. 7, paragrafo 4, della direttiva

1. In sede di acquisto di apparecchiature terminali contemplate da specifiche comuni di conformità, i gestori dei servizi pubblici di telecomunicazioni adottano capitolati tecnici conformi a dette specifiche, ad eccezione dei seguenti casi:

a) quando l'apparecchiatura è destinata a sostituire apparecchiature collegate alla rete prima dell'adozione della specifica comune di conformità e quando tali apparecchiature rispondono alla stessa specifica tecnica dell'apparecchiatura che sostituiscono; oppure quando, durante un periodo di transizione tra i due sistemi, riconosciuto come necessario e definito nell'ambito di una NET, si manifesti l'esigenza di aggiungere un numero limitato di apparecchiature rispondenti alla specifica del primo sistema. In entrambi i casi, l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, cui deve essere data preventiva notizia del ricorso alla deroga e del numero di apparecchiature interessate da parte dei gestori dei servizi pubblici di telecomunicazioni, trasmette le medesime informazioni alla commissione delle Comunità europee ed al comitato di cui all'art. 5, comma 1;

b) qualora una consultazione accurata del mercato — la quale comprenda una ricerca effettuata anche tramite pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee — dimostri che non esiste un'offerta a condizioni economiche accettabili per una apparecchiatura terminale conforme alle specifiche comuni di conformità. In tal caso, sulla base di una assoluta necessità e per un periodo limitato di tempo, i gestori dei servizi pubblici di telecomunicazioni possono applicare soltanto una parte delle caratteristiche fissate nelle specifiche comuni di conformità;

c) L'ispettorato generale delle telecomunicazioni, cui deve essere data preventiva notizia del ricorso alla deroga e del periodo di efficacia della deroga stessa, trasmette le medesime informazioni alla commissione delle Comunità europee, precisando le divergenze tra il capitolato tecnico adottato e la specifica comune di conformità.

2. Qualora la commissione delle Comunità europee non abbia richiesto alla CEPT una revisione della specifica comune di conformità, la deroga adottata dai gestori dei servizi pubblici di telecomunicazioni scade quando un altro Stato membro presenti al comitato di cui all'art. 5, comma 1, la prova che una apparecchiatura terminale, rispondente alla stessa specifica comune di conformità, sia stata collegata alla sua rete pubblica di telecomunicazioni in condizioni commerciali normali.

3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni può chiedere alla commissione delle Comunità europee una proroga della deroga, quando sussistano condizioni tecniche ed economiche nazionali sufficientemente diverse da quelle dell'altro Stato membro, tali da giustificare la proroga stessa.

4. Nel caso di deroga ad una specifica comune di conformità adottata da altri Paesi membri, il medesimo Ispettorato comunica al comitato di cui all'art. 5, comma 1, la prova che un'apparecchiatura terminale rispondente a detta specifica è stata collegata alla rete pubblica di telecomunicazioni nazionali in condizioni commerciali normali.

Art. 11.

Art. 8 della direttiva

1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, previo esame da parte dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni della specifica comune di conformità e del risultato delle prove eseguite da laboratori accreditati in altri Stati membri, puó soprassedere al riconoscimento di un certificato di conformità rilasciato ai fini dell'omologazione in uno dei casi seguenti:

a) qualora constati lacune nell'applicazione della specifica comune di conformità;

b) qualora constati che la stessa specifica comune di conformità non risponde alle esigenze essenziali cui dovrebbe rispondere.

In entrambi i casi, lo stesso Ispettorato, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, informa immediatamente la commissione delle Comunità europee e gli altri Stati membri, precisando i motivi della propria decisione.

2. Quando la decisione riguarda la protezione degli utenti di una apparecchiatura terminale dall'elettricità, si applicano le procedure di cui all'art. 9 della direttiva n. 73/23/CEE del 19 febbraio 1973, attuata con legge 18 ottobre 1977, n. 791.

3. I rimborsi per le spese sostenute dalla commissione delle Comunità europee per le prove supplementari che abbiano condotto alla emissione di un parere contrario alla decisione dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni di soprassedere, nella ipotesi di cui alla lettera *a)* del precedente comma 1, al riconoscimento di un certificato di conformità sono a carico del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

4. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni concorda con la suddetta commissione le modalità del rimborso.

5. Qualora, previ i necessari accertamenti, risulti che un'apparecchiatura terminale già omologata non soddisfi una o più esigenze essenziali, l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni può dichiarare nulla l'omologazione rilasciata. In tal caso l'ispettorato avvia immediatamente le procedure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 12.

Art. 7, paragrafo 5, della direttiva

1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono stabiliti, in conformità a quanto convenuto in sede di comitato di cui all'art. 5, comma 1, i criteri per la determinazione dei corrispettivi per l'esecuzione di una stessa serie di prove di conformità nei laboratori accreditati.

Art. 13.

Art. 10 della direttiva

1. Resta impregiudicata l'applicazione della direttiva n. 83/189/CEE del 28 marzo 1983, attuata con legge 21 giugno 1986, n. 317.

Art. 14.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 28 maggio 1988

Il Ministro: LA PERGOLA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 4

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 1986
concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni

(86/361/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che il reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni figura nella comunicazione della Commissione al Consiglio, del 18 maggio 1984, in merito alle telecomunicazioni, nelle raccomandazioni del Consiglio, del 12 novembre 1984, concernenti l'armonizzazione nel settore delle telecomunicazioni e la prima fase di apertura dei pubblici appalti per apparecchiature di telecomunicazione nonché nelle conclusioni del Consiglio, del 17 dicembre 1984, relative ad una politica comunitaria per le telecomunicazioni;

considerando che il mercato delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni e l'utilizzazione dell'intero potenziale dei nuovi servizi di telecomunicazioni sono estremamente importanti per lo sviluppo economico della Comunità;

considerando che è assolutamente necessario costituire o consolidare un potenziale industriale europeo nelle tecnologie del settore;

considerando che è di notevole interesse progredire rapidamente verso l'instaurazione di un mercato comune in tale settore soprattutto perché esso potrà offrire all'industria una più solida base per le sue attività e favorirà l'adozione di una posizione comune nei confronti dei paesi terzi;

considerando che il reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni costituisce un importante obiettivo per l'instaurazione di un mercato aperto ed unificato per dette apparecchiature;

considerando che, poiché negli Stati membri esistono situazioni diverse e vincoli tecnici ed amministrativi, tale obiettivo deve essere conseguito per fasi successive;

considerando in particolare che il riconoscimento reciproco delle prove di conformità sulle apparecchiature terminali di telecomunicazioni prodotte in serie dovrebbe costituire la prima fase per il reciproco riconoscimento dell'omologazione di dette aparrecchiature;

considerando che un orientamento di questo tipo deve basarsi sulla definizione di specificazioni tecniche comuni fondate su norme e specificazioni internazionali e sull'armonizzazione delle prescrizioni tecniche generali in materia di procedure di prova, di misura e di abilitazione nel settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

considerando che, nel rispetto del codice delle norme dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT), è stato avviato un programma generale di normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione;

considerando che è necessario predisporre un contesto più generale in preparazione della seconda fase nel corso della quale sarà creato un mercato aperto ed unificato per le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, tenendo presente che per le telecomunicazioni tale mercato dovrà comprendere sia la libera circolazione delle apparecchiature sia il libero collegamento alle reti conformemente alle prescrizioni armonizzate;

considerando che la direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione [3] e la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche [4] si applicano in particolare al settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

considerando che la dichiarazione comune di intenti tra la conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) e la Commissione in materia di norme e di omologazione delle apparecchiature di telecomunicazione, nonché gli orientamenti generali oggetto di un accordo con l'organizzazione comune europea di normalizzazione CEN-CENELEC consentono ormai di affidare a detti organismi l'esecuzione dei relativi lavori tecnici specializzati di armonizzazione;

considerando che il meccanismo predisposto da talune amministrazioni della CEPT, tra le quali figurano quelle degli Stati membri della Comunità, nel quadro dell'accordo elaborato a Copenaghen il 15 novembre 1985, prevede una procedura formale di adozione e un impegno di applicazione di talune raccomandazioni della CEPT che assumono pertanto la denominazione NET (norme europee di telecomunicazioni);

[1] GU n. C 36 del 17. 2. 1986, pag. 55.
[2] GU n. C 303 del 25. 11. 1985, pag. 2.
[3] GU n. L 77 del 24. 3. 1973, pag. 29.
[4] GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

considerando che è opportuno istituire un comitato incaricato di assistere la Commissione nell'attuazione della presente direttiva e nell'instaurazione, per fasi successive, del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri attuano il reciproco riconoscimento dei risultati delle prove di conformità a specificazioni comuni di conformità delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni prodotte in serie, conformemente alle modalità stabilite nella presente direttiva.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva:

1) per « amministrazioni delle telecomunicazioni », si intendono le amministrazioni o le aziende private riconosciute nella Comunità, le quali offrono servizi pubblici di telecomunicazioni;

2) per « apparecchiature terminali » si intendono gli apparecchi direttamente o indirettamente collegati all'estremità di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni;

3) per « specificazione tecnica » si intende la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura;

4) per « specificazione tecnica internazionale di telecomunicazioni » si intende la specificazione tecnica di tutte o di alcune caratteristiche di un prodotto raccomandata da un organismo, quale il Comitato consultivo internazionale telegrafico e tecnico (CCITT) o la CEPT;

5) per « specificazione tecnica comune » si intende la specificazione tecnica elaborata al fine di un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri della Comunità;

6) per « norma » si intende la specificazione tecnica adottata da un organismo ad attività normativa riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria;

7) per « norma internazionale » si intende la norma adottata da un organismo internazionale ad attività normativa riconosciuta;

8) per « laboratorio di prova omologato » si intende un laboratorio per il quale lo Stato membro da cui dipende, o un organismo riconosciuto come competente da detto Stato, abbia accertato la conformità al sistema di omologazione fissato dalla CEPT, in stretta cooperazione con le organizzazioni specializzate e qualsiasi pertinente organizzazione nazionale di omologazione, tenendo conto in particolare delle guide ISO pertinenti, ed il quale sia omologato dal suddetto Stato membro o organismo da questo riconosciuto come competente per l'esecuzione delle prove di conformità delle apparecchiature terminali;

9) per « certificato di conformità » si intende il documento mediante il quale un prodotto o un servizio è certificato conforme a determinate norme o specificazioni tecniche;

10) per « omologazione delle apparecchiature terminali » si intende la conferma rilasciata dall'autorità abilitata di uno Stato membro che un tipo particolare di apparecchiatura terminale è autorizzato o riconosciuto atto ad essere collegato ad una determinata rete pubblica di telecomunicazioni;

11) per « specificazione di conformità » si intende un documento che descriva in modo preciso e completo le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura terminale considerata (quali sicurezza, parametri tecnici, funzioni e procedure e norme per l'uso) nonché la definizione precisa delle prove e dei metodi di misura che consentono di controllare la conformità dell' apparecchiatura terminale alle caratteristiche tecniche prescritte;

12) per « specificazione di omologazione » si intende una specificazione che descrive le prescrizioni complete e precise che devono essere soddisfatte da un'apparecchiatura terminale per ottenere l'omologazione. Essa comprende la specificazione di conformità nonché prescrizioni amministrative ed eventuali prescrizioni concernenti il controllo di qualità da eseguirsi nel corso della produzione dell'apparecchiatura;

13) per « specificazione comune di conformità » si intende una specificazione di conformità utilizzata in tutti gli Stati membri della Comunità dall'autorità competente per il controllo di conformità delle apparecchiature terminali. Essa comprende anche, all'occorrenza, le prescrizioni che possono essere necessarie in un determinato Stato in seguito a particolarità storiche della rete o a disposizioni nazionali vigenti in materia di utilizzazione delle frequenze radio;

14) per « specificazione comune di omologazione » si intende una specificazione di omologazione utilizzata da tutte le autorità abilitate per il rilascio delle omologazioni di apparecchiature terminali negli Stati membri della Comunità. Essa comprende la specificazione comune di conformità nonché prescrizioni amministrative ed eventuali prescrizioni concernenti il controllo di qualità da eseguirsi nel corso della produzione dell'apparecchiatura;

15) per « NET » (norma europea di telecomunicazioni) si intende una raccomandazione di specificazione tecnica omologata dalla CEPT, o una o più parti di essa, adottata dai firmatari della dichiarazione comune d'intesa elaborata nella riunione dei direttori generali delle amministrazioni della CEPT tenutasi a Copenaghen il 15 novembre 1985, secondo la procedura indicata in detta dichiarazione;

16) per « reciproco riconoscimento dei risultati delle prove di conformità di apparecchiature terminali » si intende una situazione in cui il certificato di conformità di un terminale ad una specificazione comune di conformità o ad una parte della stessa, corredato dei dati raccolti nel corso delle prove e dei dati di identificazione, rilasciato da un laboratorio omologato o dall'autorità abilitata di uno Stato membro, è riconosciuto negli altri Stati membri, cosicché qualora detto terminale sia oggetto di una domanda di omologazione in un altro Stato membro esso non debba più essere sottoposto alle prove di conformità a tale specificazione o alla parte della specificazione concernente le prove eseguite;

17) per « esigenze essenziali » si intendono gli elementi della specificazione comune di conformità l'importanza dei quali è tale che un obbligo legale ne imponga il rispetto, in quanto parte integrante della procedura di omologazione, per l'attuazione del reciproco riconoscimento delle prove di conformità delle apparecchiature terminali. Tali esigenze essenziali sono attualmente:

— la sicurezza dell'utente, nella misura in cui questa prescrizione non sia contemplata nella direttiva 73/23/CEE;

— la sicurezza del personale degli utilizzatori della rete pubblica di telecomunicazioni, nella misura in cui questa prescrizione non sia contemplata nella direttiva 73/23/CEE;

— la protezione delle reti pubbliche di telecomunicazioni da qualsiasi tipo di danno;

— l'interazione delle apparecchiature terminali, in casi motivati.

Articolo 3

Il Consiglio, deliberando in conformità alle norme del trattato su proposta della Commissione, completa, se necessario, l'elenco delle esigenze essenziali e le precisa qualora sia necessario per talune categorie di prodotti.

Articolo 4

La Commissione:

1) previa consultazione del comitato di cui all'articolo 5 e tenendo conto del programma generale di normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione, compila ogni anno:

— l'elenco delle norme internazionali e delle specificazioni tecniche internazionali nel settore delle telecomunicazioni da armonizzare,

— l'elenco delle apparecchiature terminali per le quali deve essere redatta, in via prioritaria, una specificazione comune di conformità, sulla base in particolare ed in ogni caso delle esigenze essenziali,

— un calendario dei propri lavori;

2) chiede alla CEPT di redigere le specificazioni comuni di conformità in forma di NET, entro i termini stabiliti ed eventualmente previa consultazione di altre organizzazioni di normalizzazione specializzate, quali il CEN (Comitato europeo di normalizzazione) ed il CENELEC (Comitato europeo di normalizzazione elettronica).

Articolo 5

1. Nell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 4, la Commissione è assistita da un comitato che è il gruppo degli alti funzionari delle telecomunicazioni. I membri del comitato possono farsi assistere da esperti o consulenti a seconda della natura del problema in esame. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Oltre ai casi indicati nella presente direttiva, la Commissione consulta il comitato su:

a) gli obiettivi generali e le future esigenze della politica di normalizzazione delle telecomunicazioni;

b) i problemi sollevati dall'omologazione dei laboratori di prova, in particolare il sistema di omologazione di cui all'articolo 2, punto 8), e qualsiasi eventuale modifica di detto sistema;

c) gli effetti del progresso tecnologico sul lavoro di specificazione già avviato e l'eventuale esigenza di dare alla CEPT un nuovo mandato o un mandato modificato.

A richiesta del presidente o di uno Stato membro, il comitato può esaminare qualsiasi problema in merito all'attuazione della presente direttiva.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. Le funzioni di segreteria del comitato sono espletate dalla Commissione.

Articolo 6

Ai fini della presente direttiva si considera che una « NET » sia equivalente alla specificazione comune di conformità.

I riferimenti alle NET sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Salvo i casi di cui all'articolo 8, le competenti autorità degli Stati membri non fanno procedere a nuove prove, per un determinato tipo di apparecchiatura terminale, qualora i risultati delle prove effettuate a norma dell'articolo 7 abbiano dato luogo al rilascio di un certificato di conformità alla corrispondente specificazione comune di conformità, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Tale certificato di conformità è riconosciuto ai fini dell'omologazione dell'apparecchiatura terminale considerata.

3. Le specificazioni comuni di conformità sono utilizzate in tutti gli Stati membri dalle autorità competenti per qualsivoglia verifica necessaria ai fini dell'omologazione dell'apparecchiatura terminale considerata.

Nel caso di cui al primo comma la procedura di deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 4, può essere applicata dalle autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 7

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'autorità o le autorità abilitate sul proprio territorio a rilasciare le omologazioni di apparecchiature terminali. La Commissione pubblica l'elenco di dette autorità nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei laboratori da essi omologati oppure omologati da organismi da essi riconosciuti come competenti per verificare la conformità delle apparecchiature terminali alle specificazioni comuni di conformità. Gli Stati membri forniscono periodicamente alla Commissione una relazione sulle attività svolte da detti laboratori nel settore oggetto della presente direttiva. Detti elenchi e relazioni sono trasmessi, per informazione, al comitato di cui all'articolo 5.

3. Per l'applicazione dell'articolo 6, il certificato di conformità, rilasciato dal laboratorio omologato che ha proceduto alle prove, deve essere corredato dei dati che risultano dalle misure eseguite nel corso delle prove di conformità, di qualsiasi informazione necessaria per identificare con precisione l'apparecchiatura terminale sottoposta a dette prove, nonché dell'indicazione precisa della specificazione comune di conformità o della parte di detta specificazione che è servita da base alle prove.

4. Gli Stati membri si assicurano che le amministrazioni delle telecomunicazioni utilizzino specificazioni comuni di conformità in sede di acquisto di apparecchiature terminali contemplate da tali specificazioni, ad eccezione dei casi seguenti:

a) quando l'apparecchiatura è destinata a sostituire apparecchiature collegate alla rete prima dell'adozione della specificazione comune di conformità e quando tali apparecchiature rispondano alla stessa specificazione tecnica dell'apparecchiatura che sostituiscono. Oppure quando, durante un periodo di transizione tra i due sistemi, riconosciuto come necessario e definito nell'ambito di una NET, uno Stato membro abbia necessità di aggiungere un numero limitato di apparecchiature rispondenti alla specificazione del primo sistema. In entrambi i casi la Commissione è informata del ricorso a tale deroga e del numero di apparecchiature implicate; queste informazioni sono trasmesse al comitato di cui all'articolo 5;

b) qualora una consultazione accurata del mercato — la quale includa la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* di una richiesta di dichiarazioni di interessi — dimostri che non c'è un'offerta a condizioni economiche accettabili per siffatta apparecchiatura terminale conforme alle specificazioni comuni di conformità. In questo caso, sulla base di una necessità ineluttabile e per un periodo limitato di tempo, uno Stato membro può applicare soltanto una parte delle caratteristiche fissate nelle specificazioni comuni di conformità. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della deroga e precisa le differenze nei confronti della specificazione comune di conformità che intende autorizzare. La Commissione consulta d'urgenza il comitato di cui all'articolo 5 e può chiedere alla CEPT di rivedere la specificazione comune di conformità in questione. Inoltre il comitato esamina la situazione almeno ogni sei mesi durante il periodo in cui la deroga è applicata.

Qualora alcuna richiesta di revisione sia indirizzata alla CEPT, la deroga scade quando un altro Stato membro presenti al comitato la prova che un'apparecchiatura terminale rispondente alla specificazione comune di conformità sia stata collegata alla sua rete pubblica di telecomunicazioni in condizioni commerciali normali.

La deroga accordata ad uno Stato membro può tuttavia essere prorogata se la Commissione ammette, su parere del comitato di cui all'articolo 5, che le condizioni tecniche ed economiche sono sufficientemente diverse nei due Stati membri per giustificare una tale proroga.

5. Gli Stati membri si concertano in sede di comitato di cui all'articolo 5 in modo da creare condizioni di concorrenza leale per l'esecuzione di una stessa serie di prove di conformità nei diversi laboratori omologati.

Articolo 8

1. Uno Stato membro può soprassedere al riconoscimento di un certificato di conformità rilasciato ai fini dell'omologazione, previo esame della specificazione comune di conformità e del risultato delle prove, in uno dei due casi seguenti:

a) qualora costati lacune nell'applicazione della specificazione comune di conformità;

b) qualora costati che la stessa specificazione comune di conformità non risponde alle esigenze essenziali cui dovrebbe rispondere.

Se usa di questa possibilità, lo Stato membro in questione ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi della propria decisione.

2. Quando la decisione dello Stato membro riguarda la protezione degli utenti di un'apparecchiatura terminale dall'elettricità, si applicano le procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 73/23/CEE.

3. Se i motivi addotti a sostegno della decisione dello Stato membro sono quelli esposti al paragrafo 1, lettera a), la Commissione consulta immediatamente gli Stati membri interessati. Se non interviene un accordo entro un termine di quattro settimane, la Commissione sente il parere di uno dei laboratori omologati notificati in applicazione dell'articolo 7, con sede fuori del territorio degli Stati membri interessati. La Commissione comunica il parere di questo laboratorio a tutti gli Stati membri che possono trasmetterle le loro osservazioni entro un mese.

Dopo aver preso conoscenza delle eventuali osservazioni, la Commissione formula eventualmente le raccomandazioni o i pareri appropriati.

Se per elaborare un parere il laboratorio consultato sostiene delle spese, che, all'occorrenza, possono essere provocate da prove supplementari, esse sono a carico della Commissione su presentazione delle necessarie pezze giustificative. Tuttavia, se il parere va nel senso di non mantenere la decisione di soprassedere al riconoscimento del certificato di conformità, lo Stato membro che ha preso detta decisione rimborsa tali spese alla Commissione secondo modalità con essa negoziate in quel momento.

4. Se i motivi addotti a sostegno della decisione dello Stato membro sono quelli esposti al paragrafo 1, lettera b), la Commissione adisce il comitato di cui all'articolo 5, il quale esprime un parere d'urgenza. In base a tale parere, la Commissione, se necessario, ritira la specificazione comune in questione dall'elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. In questo caso essa informa la CEPT e può conferirle un nuovo mandato.

5. Lo Stato membro che ritenga che un'apparecchiatura terminale già omologata non soddisfi una o più esigenze essenziali, può dichiarare nulla l'omologazione rilasciata; in questo caso esso avvia immediatamente le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 9

La Commissione esamina le modalità della seconda fase della realizzazione di un mercato senza frontiere interne delle apparecchiature terminali di telecomunicazione, la quale comprenderà in particolare l'attuazione del reciproco riconoscimento dell'omologazione di apparecchiature terminali. La Commissione presenta al Consiglio proposte entro un termine di due anni a decorrere dalla messa in applicazione della presente direttiva.

Articolo 10

La presente direttiva non pregiudica l'applicazione della direttiva 83/189/CEE.

Articolo 11

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al massimo entro un anno dalla sua adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1986.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. CLARK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente:

«Art. 14 *(Conferimento di forza di legge ad alcune direttive)*. — 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea, indicate nell'elenco "*A*" allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1».

— La direttiva n. 86/361/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 217 del 5 agosto 1986.

Nota all'art. 3:

La direttiva 73/23/CEE, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 77 del 26 marzo 1973, concerne il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.

Nota all'art. 11:

Il testo dell'art. 9 della direttiva n.73/23/CEE (per il titolo si veda la nota all'art. 3) è il seguente:

«Art. 9. — 1. Se per motivi di sicurezza uno Stato membro vieta l'immissione sul mercato od ostacola la libera circolazione di materiale elettrico, ne informa immediatamente gli altri Stati membri interessati e la Commissione, indicando i motivi della decisione e precisando in particolare:

— se la non conformità all'art. 2 risulti da una lacuna delle norme armonizzate di cui all'art. 5, delle disposizioni di cui all'art. 6 o delle norme di cui all'art. 7;

— se la non conformità risulti dalla cattiva applicazione di dette norme o pubblicazioni o dalla mancata osservanza della regola dell'arte di cui all'art. 2.

2. Se altri Stati membri muovono obiezioni alla decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione procede senza indugio ad una consultazione degli Stati membri interessati.

3. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data dell'informazione di cui al paragrafo 1, ove non sia stato possibile raggiungere un accordo, la Commissione sente il parere di uno degli organismi notificati conformemente alla procedura prevista all'art. 11, che abbia sede fuori dal territorio degli Stati membri interessati e non sia intervenuto nel quadro della procedura prevista all'art. 8. Nel parere viene precisato in che misura non sono rispettate le disposizioni dell'art. 2.

4. La Commissione comunica il parere dell'organismo a tutti gli Stati membri che, entro il termine di un mese, possono trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione. Contemporaneamente la Commissione prende conoscenza delle osservazioni delle parti interessate a proposito del summenzionato parere.

5. Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni, la Commissione formula eventualmente le raccomandazioni o i pareri adeguati».

Nota all'art. 13:

La direttiva n. 83/189/CEE, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 109 del 26 aprile 1983, concerne le procedure d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

88G0279

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1988), **coordinato con la legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 14 maggio 1988), **recante: «Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(a)*, è elevato per l'anno 1988 a lire 516 mila.

2. L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi *(a)*, approvato con il decreto indicato al comma 1, è elevato a partire dall'anno 1988 a lire 228 mila; conseguentemente, nel comma 2 dell'articolo 13 dello stesso testo unico *(a)*, le parole «lire 156 mila» sono sostituite dalle parole: «lire 228 mila». Per l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono all'applicazione della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

(a) Il testo vigente dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi è riportato in appendice.

Art. 2.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato prevista nel n. 1) del primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni *(a)*, è elevata da lire 360 mila a lire 420 mila per l'anno 1987. I sostituti di imposta procedono all'applicazione delle disposizioni del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1987.

2. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 così come stabilito alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(b)*, è ulteriormente elevato, per l'anno 1988, a lire 462 mila.

3. Il limite di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(b)*, è elevato a lire 4 milioni a partire dall'anno 1988; conseguentemente, nel comma 4 dell'articolo 12 dello stesso testo unico le parole «3 milioni di lire» sono sostituite dalle parole: «4 milioni di lire».

(a) Il D.P.R. n. 597/1973 reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche». Il n. 1) del primo comma dell'art. 15 indica la misura della detrazione dell'imposta lorda per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

(b) Il testo vigente dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi è riportato in appendice.

Art. 3.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 4.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(a)*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 49 è aggiunta la seguente lettera: «*f)* i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349 *(b)*.»;

b) al comma 8 dell'articolo 50 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I redditi indicati alla lettera *f)* dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.».

2. Al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 *(c)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si considerano altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349 *(b)*.».

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dal 1° gennaio 1973, e, ai fini delle imposte sui redditi, dal periodo di imposta iniziato successivamente al 31 dicembre 1987. Si applica l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42 *(d)*.

3-bis. All'articolo 16, comma 1, lettera a), *del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), le parole: «lettere* a) *e* g)» *sono sostituite dalle seguenti: «lettere* a), d) *e* g)».

3-ter. All'articolo 17, comma 1, del suddetto testo unico (a), le parole da: «Per la indennità» fino a: «versato al Fondo predetto» sono sostituite dalle seguenti: «L'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza».

3-quater. All'articolo 17, comma 2, del suddetto testo unico (a), con effetto dal 17 luglio 1986, dopo le parole: «agli effetti del comma 1», sono aggiunte le seguenti: «L'ammontare netto è costituito dall'importo dell'indennità che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempreché l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante».

(a) Il testo delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, modificate dal presente articolo, è riportato in appendice.

(b) La legge n. 349/1973 concerne: «Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari».

(c) Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 5 *(Esercizio di arti e professioni)*. — Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse.

Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. *Non si considerano altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349*».

(d) Il testo dell'art. 36 del D.P.R. n. 42/1988 (Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è il seguente:

«Art. 36. — 1. Le disposizioni del testo unico non considerate nei precedenti articoli di questo capo hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti al primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1987, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano ad esse conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi».

Art. 5.

1. La disposizione relativa all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto afferente le linee di trasporto di cui al n. 22 della tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 *(a)*, deve intendersi riferita anche alle motrici, carrozze ed altro materiale rotabile.

2. *Tra le prestazioni di cui al n. 36 della parte II della tabella* A *allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), devono intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa.*

2-bis. Nel n. 21 della parte II della tabella A *allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), le parole: «case rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (b)» devono intendersi riferite alle costruzioni rurali di cui alle lettere* a), b), c) *e* d) *del predetto articolo 39 (b).*

3. Agli effetti dell'articolo 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, *(a)*, non si considerano a diretto vantaggio del cliente le prestazioni di intermediazione per le quali sono dovute provvigioni.

4. Tra le prestazioni previste dal n. 19 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 *(a)*, rese da società di mutuo soccorso, devono intendersi comprese le prestazioni rese dalle cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere, di assistenza domiciliare, in comunità e simili in favore degli anziani ed inabili adulti, degli handicappati psico-fisici, dei minori anche coinvolti in situazione di disadattamento e di devianza.

4-bis. Il n. 28 della tabella B *allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 **(c)**, deve intendersi riferito anche ai soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132 **(d)**.*

*4-ter. Agli effetti dell'articolo 38-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 **(a)**, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito.*

*4-quater. Il rimborso di cui all'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni **(a)**, dovuto a cooperative a proprietà indivisa indicate alla lettera* g), *ultimo comma, dell'articolo 3 dello stesso decreto, comprende anche l'imposta sul valore aggiunto addebitata alle cooperative per l'acquisto di beni e servizi utilizzati per fornire ai propri soci acqua, riscaldamento, energia elettrica, gas, manutenzioni e riparazioni e simili. Tali forniture devono intendersi comprese fra «le altre cessioni o prestazioni accessorie» previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni **(a)**.*

4-quinquies. Con effetto dal 1° gennaio 1988 non è detraibile, da parte delle suddette cooperative, l'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi relativi alle prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile.

(a) Il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 633/1972, alle quali il presente articolo fa rinvio, è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 39 del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) è il seguente:

«Art. 39 *(Costruzioni rurali)*. — Non costituiscono redditi di fabbricati i redditi attribuibili alle costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate:

a) all'abitazione delle persone addette alla manuale coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali ed alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché delle persone di famiglia conviventi a loro carico;

b) al ricovero degli animali di cui alla lettera *b)* dell'art. 28 e di quelli occorrenti per la coltivazione dei terreni;

c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

d) alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui al secondo commma dell'art. 28».

(c) Il testo del n. 28 della tabella *B*, nella quale sono riportate le percentuali di detrazione forfetaria dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo in relazione alle diverse attività, allegata al D.L. n. 853/1984 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria) è il seguente:

«28 - Autotrasporti di cose per conto terzi effettuati da imprese iscritte nell'albo istituito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 ..... 52%».

(d) Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 16/1987 (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale) è il seguente:

«Art. 6. — Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano al trasporto di cose su strada effettuato con motoveicoli e autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 chilogrammi».

Art. 6.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 ***(a)***, relative ai regimi forfetari di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, sono prorogate al 31 dicembre 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2.

2. Gli esercenti imprese commerciali che non hanno optato per il regime ordinario ai sensi dei commi 16 e 19 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 ***(a)***, e che nell'anno 1987 hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire, sono esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari previsti dal predetto decreto e sono soggetti al regime ordinario a decorrere dal 1° gennaio 1988.

3. I contribuenti nei cui confronti continuano ad applicarsi per l'anno 1988 le disposizioni richiamate nel comma 1 possono optare, con effetto per lo stesso anno, per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attività esercitate, nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ***(b)***, possono esercitare l'opzione nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito. Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nella tabella *C* allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 ***(a)***, attestandolo espressamente nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987, possono esercitare l'opzione anche ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari; l'opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito può essere esercitata nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno 1987.

4. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 ***(a)***, si applicano per l'anno 1988 anche ai soggetti di cui alle lettere da *c)* a *f)* dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ***(c)***, che intraprendono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni nel predetto anno e che nella dichiarazione di inizio dell'attività presentata agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto non hanno optato per lo stesso anno per il regime ordinario. In tal caso l'opzione deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per il medesimo anno 1988.

(a) Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 853/1984 e della tabella *C* allegata al medesimo decreto è riportato in appendice.

(b) Il testo degli articoli 34 e 74 del D.P.R. n. 633/1972 è riportato in appendice. Per il testo dell'art. 74-*ter* del medesimo decreto si veda ugualmente in appendice il riferimento alla nota *(a)* dell'art. 5.

(c) Il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 600/1973 è riportato in appendice.

Art. 7.

1. Nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1988 da parte dei contribuenti esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 ovvero che optano per il regime ordinario ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 6, l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in più di tre anni, risultanti da fatture registrate in tale anno, è ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati o spediti nell'anno 1987; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno 1988 è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nell'anno 1987.

2. Per i soggetti indicati nel comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, *(a)*, esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6, ovvero che hanno optato per il regime ordinario ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 6, i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni poste in essere nel corso del triennio 1985-1987 concorrono a formare il reddito dell'anno 1988 o di quelli successivi nei quali avviene la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero la percezione nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, ancorché tali operazioni non siano imputabili ai predetti anni in base alle regole del regime ordinario. Tutti i costi, diversi da quelli indicati alle lettere da *a)* ad *f)* dello stesso comma 9 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge *(a)*, inerenti agli stessi ricavi sono deducibili ancorché sostenuti, registrati o erogati nel triennio 1985-1987. Concorrono altresì a formare il reddito dell'anno 1988 e successivi le sopravvenienze attive e passive imputabili a tali anni secondo le regole del regime ordinario, anche se riferibili a costi e ricavi del triennio 1985-87. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986 e 1987 dei ricavi, delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni la cui registrazione, ancorché non effettuata, doveva avvenire entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni o la cui percezione sia avvenuta entro la stessa data. Le esistenze iniziali di magazzino al 1° gennaio 1988 sono valutate con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre 1984; in caso di incremento, le maggiori quantità sono valutate in base al costo medio ponderato risultante dalle fatture registrate o annotate in detto triennio, ovvero nell'anno 1987.

3. Per gli esercenti arti e professioni che ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 hanno optato per il regime ordinario, i compensi la cui registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, avviene nel corso del 1988 concorrono a formare il reddito di tale anno ancorché siano stati percepiti nel corso del triennio 1985-1987. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986 e 1987 dei compensi e delle spese i cui termini di registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, venivano a scadenza entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni.

4. Limitatamente al primo semestre 1988 per gli esercenti imprese commerciali esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6, ovvero che optano per il regime ordinario, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 *(b)*, è elevato a novanta giorni. Il prospetto delle attività e passività esistenti al 1° gennaio 1988 deve essere compilato e vidimato entro il 15 aprile dello stesso anno; per gli esercenti professioni che optano per il regime ordinario il termine per l'annotazione nel repertorio annuale della clientela è elevato a novanta giorni per le prestazioni iniziate nel primo semestre dell'anno 1988 ed è fissato al 31 marzo 1988 per quelle in corso all'inizio di tale anno.

5. La dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 5 marzo 1988.

6. Fino alla data del 31 dicembre 1988:

a) ai fini dell'applicazione rispettivamente dei commi 9 e 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 *(a)*, si considerano ricavi e compensi quelli considerati tali a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 *(c)*. Il criterio di imputazione per i ricavi, i compensi, le plusvalenze e le minusvalenze, i costi e le spese è quello stabilito dal comma 11 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 853 *(a)*;

b) per la determinazione dei compensi di lavoro dipendente e degli altri componenti ammessi in diminuzione a norma dei commi 9 e 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 *(a)*, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 *(c)*;

c) ai fini delle plusvalenze da computare in aumento a norma del secondo periodo del comma 9 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 853 del 1984 *(a)*, si applica, in luogo della esclusione ivi prevista, la disposizione dell'articolo 54, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(d)*;

d) continuano ad applicarsi per gli enti non commerciali le disposizioni degli articoli 72 e 72-*bis* del citato decreto n. 597 del 1973 *(c)*.

7. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1988 è sospesa l'applicazione degli articoli 50, comma 7, 79 e 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(d)*. *È altresì sospesa l'applicazione della disposizione, concernente i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate prevalentemente col lavoro del contribuente e dei suoi familiari contenuta nell'articolo 51, comma 2, lettera* a), *del predetto testo unico (d)*.

(a) Per il testo dell'intero art. 2 del D.L. n. 853/1984 si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* dell'art. 6.

(b) Il testo dell'art. 22 del D.P.R. n. 600/1973 è riportato in appendice.

(c) Il testo degli articoli 72 e 72-*bis* del D.P.R. n. 597/1973 è riportato in appendice.

(d) Il testo delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, alle quali il presente articolo fa rinvio, è riportato in appendice.

Art. 8.

1. La facoltà di optare per il regime ordinario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, del

reddito di impresa e di lavoro autonomo per il triennio 1985-87, prevista nel comma 16 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 *(a)*, si intende esercitata anche se risulta solo dalla comunicazione fatta all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno 1984. La facoltà di optare per il regime ordinario da parte dei soggetti indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 853 *(a)*, si intende esercitata se tali soggetti hanno continuato a tenere la contabilità ordinaria per il triennio 1985-87; per i soggetti di cui al comma 19 dello stesso articolo 2 *(a)*, la facoltà di optare per il regime ordinario si intende esercitata anche se risulta solo dalla comunicazione fatta all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito per l'anno di inizio di attività; *per i soggetti di cui ai commi 17 e 21 dello stesso articolo 2 (a), la facoltà di optare per il regime ordinario ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si intende esercitata, in mancanza di espressa attestazione nella dichiarazione annuale per l'anno 1984 o nella dichiarazione di inizio di attività, anche se la detrazione risulta eseguita nei modi ordinari nelle dichiarazioni presentate per gli anni 1985, 1986 e 1987.*

2. Nel comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 *(a)*, le parole «dopo il 31 dicembre 1987» sono sostituite dalle parole: «dopo il 31 dicembre 1988».

3. Le scritture contabili previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 *(b)*, elaborate per conto dei soggetti obbligati da terzi mediante l'impiego di libri o registri multiaziendali a striscia continua, si considerano regolarmente tenute, con effetto dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto presidenziale, a condizione che siano stati osservati tutti gli altri adempimenti imposti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, con effetto dal 1° gennaio 1989, criteri, modalità e disposizioni di cautela per le suddette elaborazioni.

(a) Per il testo dell'intero art. 2 del D.L. n. 853/1984 si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 6. Si trascrive il testo del secondo e del terzo periodo del comma 9 dell'art. 3 del suddetto decreto: «I limiti per la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al sesto comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pari a 5 miliardi di lire per l'ammontare dei ricavi e a 2 miliardi di lire per il valore complessivo delle rimanenze sono ridotti rispettivamente a 2 miliardi ed a 500 milioni e le scritture stesse devono essere tenute se i nuovi limiti sono stati o sono superati in periodi di imposta aventi inizio dopo il 31 dicembre 1982. Il suddetto sesto comma è abrogato con effetto dal periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1987».

Per opportuna conoscenza, si trascrive anche il testo del sesto comma dell'art. 14 del D.P.R. n. 600/1973: «Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera *d)* devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli articoli 62 e 63 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a due miliardi e a cinquecento milioni di lire. L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta è diverso dall'anno solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l'incremento non supera di oltre il quindici per cento i valori dichiarati».

(b) Il D.P.R. n. 600/1973 reca: «Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi». Le norme relative alle scritture contabili sono contenute negli articoli da 14 a 22 del predetto decreto.

Art. 9.

1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 *(a)*, delle comunità montane, delle unità sanitarie locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, *delle camere di commercio, degli enti porto e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile*, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione, la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista per gli enti pubblici suddetti.

1-*bis*. *I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte degli enti percettori di proventi da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (b), nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (c), agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988.*

(a) Il D.P.R. n. 218/1978 approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

(b) Il testo dell'art. 25 della legge n. 513/1977 è riportato in appendice.

(c) Il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 1036/1972 è riportato in appendice.

Art. 10.

1. *La tabella* A *allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079 (a), come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:*

«TABELLA *A*

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA SU TITOLI E VALORI

Specificazione dei contratti	Per ogni 100.000 o frazione di lire 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti:	
azioni	140
valori in moneta, verghe, o divise estere (*)	100
titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro termine *e obbligazioni*	16

Specificazione dei contratti	Per ogni 100.000 o frazione di lire 100.000
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio, o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa:	—
azioni	100
valori in moneta, verghe, o divise estere (*)	90
titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro termine *e obbligazioni*	9 (**)
c) Conclusi tra agenti di cambio:	
azioni	15
valori in moneta, verghe, o divise estere (*)	40
titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro termine *e obbligazioni*	9 (**)

(*) Sono esenti i contratti per contanti.
(**) L'imposta dovuta non può superare l'importo di 1 milione e 600.000 lire».

2. Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti «pronti contro termine» si intendono quei contratti che configurano un'operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli *o divise estere* e per pari importo nominale.

2-*bis. Le aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601* ***(b)****, sono unificate allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25 per cento stabilita per i finanziamenti all'esportazione di durata superiore a 18 mesi dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53* ***(c)****, è ridotta allo 0,05 per cento e si applica anche alle operazioni non rientranti nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 277* ***(d)****. Le disposizioni precedenti si applicano ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

2-*ter. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 15 marzo 1988.*

(a) La legge n. 1079/1954 reca: «Modifica alle tasse sui contratti di borsa».

(b) Il testo dell'art. 18 del D.P.R. n. 601/1973 è riportato in appendice.

(c) Il testo dell'art. 5, comma 10, del D.L. n. 953/1982 (Misure in materia tributaria), come modificato dalla legge di conversione è il seguente: «L'aliquota dell'imposta sostitutiva per i finanziamenti all'esportazione, di durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi dal 1° gennaio 1983, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, è stabilita nella misura dello 0,25 per cento».

(d) La legge n. 277/1977 reca: «Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale».

Art. 10-*bis*.

1. *Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi dei foglietti bollati e delle marche per i contratti di borsa.*

2. *L'importo massimo della tassa, da corrispondere con l'impiego di valori bollati, per un singolo contratto non può superare l'importo di L. 800.000; la differenza d'imposta, totale o parziale, è riscossa mediante visto per bollo dell'ufficio del registro. Gli estremi della bolletta dovranno essere riportati su ogni parte o sezione del foglietto.*

Art. 11.

1. Il classamento delle unità immobiliari urbane per le quali la dichiarazione di cui all'articolo 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142 ***(a)***, è stata redatta su scheda conforme a modello approvato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 ***(b)***, può essere effettuato anche senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche, con riferimento ad unità già censite aventi analoghe caratteristiche.

2. Il classamento delle unità immobiliari urbane site in zone censuarie o in comuni nei quali il quadro di tariffa alla data del classamento stesso non è stato integrato a norma dell'articolo 64 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142 ***(a)***, può essere effettuato anche per comparazione con il quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comune della medesima provincia che abbia analoghe caratteristiche socio-economiche e di tipologia edilizia; negli atti deve essere annotato che il classamento è stato effettuato per comparazione, con l'indicazione della zona censuaria o del comune di riferimento.

3. Gli uffici tecnici erariali, avvalendosi eventualmente dei propri sistemi di elaborazione dati, possono provvedere alle notificazioni anche a mezzo del servizio postale. La notificazione è eseguita con raccomandata, con avviso di ricevimento, con tassa di spedizione a carico, nel luogo ove il destinatario ha il domicilio fiscale o la residenza; si applicano le disposizioni degli articoli 4, commi terzo e quarto, 7, 8 e 12, ultimo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 ***(c)***. Le notificazioni possono essere altresì eseguite presso gli stessi uffici a cura di funzionari all'uopo delegati, mediante consegna nelle mani del dichiarante o del soggetto titolare di diritti reali sull'immobile cui l'atto si riferisce o di un suo legale rappresentante.

4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, saranno approvati i modelli da adottare per le notificazioni a mezzo del servizio postale di cui al comma 3.

(a) Il testo degli articoli 56 e 64 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano è riportato in appendice.

(b) Il D.L. n. 853/1984 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria) è entrato in vigore il 20 dicembre 1984.

(c) Il testo delle disposizioni della legge n. 890/1982, alle quali il presente articolo fa rinvio, è riportato in appendice.

Art. 11-*bis*.

1. *Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599 (a), è sostituito dal seguente:*

«Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (b), per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari valgono le risultanze del catasto al 31 agosto di ciascun periodo d'imposta quando c'è corrispondenza tra le colture praticate e quelle che risultano in catasto. Se tale rispondenza manca, i possessori a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola sono tenuti, in sede di dichiarazione del reddito, ad attribuire alle superfici interessate dalle variazioni di coltura la tariffa d'estimo attuale relativa alla qualità di coltura in atto e alla stessa classe già attribuita alla coltura variata o, in mancanza di essa, all'ultima classe esistente per la coltura praticata. Se non è possibile attribuire alle superfici la qualità propria della coltura praticata si applicano le tariffe attribuite a terreni della stessa qualità ubicati in altri comuni o sezioni censuarie confinanti o limitrofi in condizioni agrologicamente compatibili, ferma restando per la classe la regola di cui al presente comma».

2. *L'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (c), è sostituito dal seguente:*

«Art. 50. — 1. In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (b), delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni».

(*a*) Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 599/1973 è riportato in appendice.

(*b*) Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 597/1973 è riportato in appendice.

(*c*) Il D.P.R. n. 600/1973 reca: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi».

Art. 12.

1. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (*a*), e del quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, aggiunto con l'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880 (*b*), si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o della nuda proprietà, nonché ai trasferimenti ed alle costituzioni di diritti reali di godimento sugli stessi, dichiarati ai sensi dell'articolo 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142 (*c*), ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. *Il contribuente è tenuto a dichiarare nell'atto o nella dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.* Alla domanda di voltura, prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (*d*), deve essere allegata specifica istanza per l'attribuzione di rendita catastale nella quale dovranno essere indicati oltre che gli estremi dell'atto o della dichiarazione di successione cui si riferisce anche quelli relativi all'individuazione catastale dell'immobile così come riportati nell'atto medesimo; la domanda non può essere inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve essere rilasciata ricevuta *in duplice esemplare, che il contribuente è tenuto a produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura privata, ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione degli atti giudiziari, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di successione; l'ufficio restituisce un esemplare della ricevuta attestandone l'avvenuta produzione. In caso di mancata presentazione della ricevuta nei termini, l'ufficio procede ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (a), e dell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 (b).*

2. Gli uffici tecnici erariali, entro dieci mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda di voltura, sono tenuti ad inviare all'ufficio del registro, presso il quale ha avuto luogo la registrazione, un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione e alle successioni aperte da tale data.

3-bis. Agli effetti dell'INVIM non è sottoposto a rettifiche il valore iniziale degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, se dichiarato in misura non superiore, per i terreni, a 60 volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 80 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sul reddito per l'anno di riferimento del valore iniziale, né è sottoposto a rettifica il valore della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non superiore a quella determinata sulla suddetta base agli effetti dell'imposta di registro e dell'imposta di successione. La disposizione si applica anche con riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni (e), verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sempreché l'accertamento del valore iniziale non risulti già definito alla suddetta data.

3-ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880 (b), è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 8 (b) si applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere anteriormente al 1° luglio 1986, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile. Se il valore risulta dichiarato, entro il 30 giugno

1986, in misura inferiore a quella risultante dalla applicazione del suddetto articolo 8 (*b*), *i contribuenti possono, senza applicazione di sanzioni, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di apertura della successione o di registrazione dell'atto relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate anteriormente al 1° gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate nel 1986 prima della pubblicazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131* (*a*). *A tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa».*

3-quater. La disposizione del comma 3-ter è applicabile sempreché l'accertamento non sia divenuto definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(*a*) Il testo dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro è riportato in appendice.

(*b*) Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 637/1972 e dell'art. 11 della legge n. 880/1986 è riportato in appendice.

(*c*) Per il testo dell'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano si veda in appendice il riferimento alla nota (*a*) all'art. 11.

(*d*) Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 650/1972 (Perfezionamento e revisione del sistema catastale) è il seguente:

«Art. 3 (*Obbligo delle volture catastali*). — Ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziari od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresì l'obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali.

Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione.

Le volture devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o delle denunce di cui ai precedenti commi, all'ufficio tecnico erariale della provincia dove ha sede l'ufficio presso il quale ha avuto luogo la registrazione, ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti.

È data facoltà di inviare le domande di voltura per posta, mediante plico raccomandato».

(*e*) Il testo degli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 643/1972 è riportato in appendice.

Art. 12-*bis*.

1. *Il Ministro delle finanze promuove le opportune intese con la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidenza del Senato della Repubblica per realizzare il collegamento al sistema informativo dell'anagrafe tributaria degli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in modo da consentire l'accesso tramite terminale alle informazioni di carattere statistico contenute negli archivi del sistema informativo, nel pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.*

2. *Con decreto del Ministro delle finanze, sulla base delle intese di cui al comma 1, sono adottate le disposizioni per definire le modalità e i termini del collegamento di cui al medesimo comma, le aggregazioni dei dati da rendere disponibili e la periodicità di aggiornamento, tenuto conto dei piani di sviluppo del sistema informativo dell'anagrafe tributaria.*

Art. 13.

1. *Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in lire 1.110 miliardi per l'anno 1988, in lire 740 miliardi per l'anno 1989 e in lire 885 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Detrazioni IRPEF».*

2. *All'onere di cui all'articolo 4, commi 3-*ter *e 3-*quater*, valutato in lire 50 miliardi annui per gli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Esenzione di imposta sugli accantonamenti bancari per rischi verso Paesi in via di sviluppo». I relativi rimborsi sono effettuati a decorrere dal 1° gennaio 1989.*

3. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Si trascrivono i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione.

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 7, 12, commi 5 e 6, 13, 14, 15, 16, 17 e 30 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 533, nonché nel decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 4 (*a*).

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(*a*) I DD.LL. n. 533/1987 e n. 4/1988, non convertiti in legge, il primo perché respinto dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 1988 e il secondo per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1988 e n. 61 del 14 marzo 1988), recavano, il primo, norme in materia tributaria, di previdenza, di assunzione nella pubblica amministrazione ed altre disposizioni urgenti e, il secondo, norme in materia tributaria e per l'ammodernamento dell'Amministrazione finanziaria.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:

Il testo dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 13 *(Altre detrazioni)* — 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda di *lire 516 mila*, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito.

2. Se il reddito di lavoro dipendente non supera 11 milioni di lire annui, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di *lire 228 mila*. Se l'ammontare del reddito di lavoro dipendente è superiore a 11 milioni di lire, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tale reddito scenda al disotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un reddito di lavoro dipendente pari a 11 milioni di lire.

3. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 competono in aggiunta a quelle previste nell'articolo 12 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, di lire 150 mila se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di impresa non supera 6 milioni di lire. La detrazione non compete per i redditi di lavoro autonomo determinati forfetariamente ai sensi del comma 7 dell'articolo 50 e per i redditi di impresa determinati forfetariamente ai sensi dell'articolo 80. Se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di impresa è superiore a 6 milioni di lire, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che il complessivo ammontare residuo di tali redditi scenda al disotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un ammontare complessivo di reddito di lavoro autonomo o di impresa pari a 6 milioni di lire.

5. La detrazione di cui al comma 4 compete in aggiunta a quelle previste nell'articolo 12 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo o di impresa che concorrono alla formazione del reddito complessivo».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 2:

Il testo dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 12 *(Detrazioni per carichi di famiglia)*. — 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:

a) *lire 462 mila* per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:

lire 48 mila per un figlio;
lire 96 mila per due figli;
lire 144 mila per tre figli;
lire 192 mila per quattro figli;
lire 240 mila per cinque figli;
lire 288 mila per sei figli;
lire 336 mila per sette figli;
lire 384 mila per otto figli;
lire 48 mila per ogni altro figlio;

c) lire 96 mila per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, tranne quelle indicate alla lettera *b)*, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti delll'autorità giudiziaria.

2. La detrazione per i figli prevista alla lettera *b)* del comma 1 spetta in misura doppia:

a) se il contribuente è coniugato con l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista alla lettera *a)* del comma 1;

b) se l'altro genitore manca e il contribuente è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;

c) per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;

d) per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore;

e) per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente;

f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo contribuente.

3. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera *a)* del comma 1 si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, è raddoppiata e successivamente ridotta di lire 96 mila.

4. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a *4 milioni di lire*, al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *c)* ed *e)* del comma 2 la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico.

5. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

6. Ai fini del limite di reddito di cui al comma 4 si tiene conto anche dei redditi esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente superiore a 2 milioni di lire. Non si tiene conto:

a) degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato;

b) delle pensioni sociali;

c) delle pensioni di guerra e relative indennità accessorie;

d) delle pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;

e) degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;

f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 4:

Il testo delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, come modificate dal presente articolo, è, nell'ordine, il seguente:

«Art. 16 *(Tassazione separata)*, comma 1, lettera *a)*. — 1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere *a)*, *d)* e *g)* del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile».

«Art. 17 *(Indennità di fine rapporto)*, commi 1 e 2. — 1. Il trattamento di fine rapporto e altre indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 16 sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una

somma pari a lire 500 mila per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Per la indennità di buonuscita corrisposta ai pubblici dipendenti dal Fondo di previdenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, l'ammontare netto è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo del 2,50 per cento posto a carico del dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo predetto. *L'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavorati dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.*

2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. *L'ammontare netto è costituito dall'importo dell'indennità che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore semprechè l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante.* Tuttavia le medesime indennità e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui al comma 1».

«Art. 49 *(Redditi di lavoro autonomo)*. — 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;

b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;

f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.

3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera *a)* del comma 2».

«Art. 50 *(Determinazione del reddito di lavoro autonomo)*. — 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 1 milione di lire. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto.

3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili.

4. Non sono deducibili quote di ammortamento né canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici, né spese relative all'impiego di tali beni.

5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubbici esercizi e le spese di rappresentanza sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 3 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono anche le quote delle indennità di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 16 maturate nel periodo di imposta.

7. Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta non è superiore a 18 milioni di lire, il reddito è determinato, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, nella misura del 70 per cento dell'ammontare fino a 10 milioni di lire, del 75 per cento dell'ammontare superiore a 10 fino a 14 milioni di lire e dell'80 per cento dell'ammontare superiore a 14 milioni di lire. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi della presente disposizione.

8. Il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 49 è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale, ridotto del 10 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle altre spese; la riduzione non si applica alle indennità percepite per la cessazione del rapporto. I redditi indicati alla lettera *b)* dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di

partecipazione agli utili, ridotto del 30 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lettere *c)*, *d)*, ed *e)* costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. *I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese*».

Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo dell'art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi, richiamato nel primo comma dell'art. 16 soprariportato:

«Art. 47 *(Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)*. — 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera *a)*, e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;

e) il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115;

f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;

g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816;

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso;

i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 41.

2. I redditi di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.

3. Per i redditi indicati alle lettere *f)*, *g)*, *h)* e *i)* del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'articolo 13».

Si reputa opportuno trascrivere anche il testo degli articoli 2120, 2122 e 2125 del codice civile, richiamato nell'art. 16 del testo unico delle imposte sui redditi soprariportato:

«Art. 2120 *(Disciplina del trattamento di fine rapporto)*. — In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in casi di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi del consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione».

«Art. 2122 *(Indennità in caso di morte)*. — In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità».

«Art. 2125 *(Patto di non concorrenza)*. — Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata».

Con riferimento alla nota (a) dell'art. 5:

Il testo dei numeri 21, 22 e 36 della tabella *A*, parte seconda (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 2 per cento), allegata al D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), è il seguente:

«21) fabbricati e porzioni di fabbricato di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modifiche ed integrazioni, nonché case rurali di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;

22) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane, tranviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia ceduti da imprese costruttrici;

36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere *b)* e *c)*, della legge 14 aprile 1975, n. 103».

Il testo dell'art. 74-*ter* del predetto decreto è il seguente:

«Art. 74-*ter* (*Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo*). — Per le prestazioni delle agenzie di viaggio e turismo l'imposta è commisurata alla differenza tra il corrispettivo dovuto dal cliente e il costo sostenuto dall'agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del cliente, al lordo della relativa imposta. Se la differenza, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore o inferiore a quella determinata all'atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta è a carico dell'agenzia e il cliente non ha diritto a rimborso della minore imposta.

L'imposta addebitata all'agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui al primo comma, non è ammessa in detrazione ai sensi dell'art. 19.

Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della CEE la parte della prestazione dell'agenzia di viaggio ad essa corrispondente non è soggetta ad imposta a norma dell'art. 9.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità per l'applicazione dei commi precedenti.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano alle prestazioni rese dalle agenzie che agiscono in nome o per conto dei clienti».

Il testo dell'art. 10, n. 19, del citato D.P.R. n. 633/1972 è il seguente:

«Sono esenti dall'imposta:

(omissis)

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali».

Il testo dell'art. 38-*bis* del medesimo D.P.R. n. 633/1972 è il seguente:

«Art. 38-*bis* (*Esecuzione dei rimborsi*). — I rimborsi previsti nell'art. 30, qualora nel termine di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale non sia stato notificato avviso di rettifica o accertamento ai sensi dell'art. 54 e del secondo comma dell'art. 55, devono essere eseguiti entro tre mesi dalla scadenza del detto termine. Se è stato notificato avviso di rettifica o accertamento, il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi dalla notificazione per la parte riconosciuta dall'ufficio ed entro tre mesi dalla definizione dell'accertamento per la parte residua. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 12% annuo, con decorrenza dal 90° giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Il contribuente può in ogni caso ottenere il rimborso, entro tre mesi dalla richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità, o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.

Il contribuente può, ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente:

1) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

2) quando ha effettuato operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 ed operazioni esenti di cui ai numeri 10) e 11) dell'art. 10 per un ammontare superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.

Ai rimborsi previsti nei commi secondo e terzo provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento, il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo».

Il testo dell'art. 30 del ripetuto D.P.R. n. 633/1972 è il seguente:

«Art. 30 (*Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza*). — La differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell'art. 27 deve essere versata in unica soluzione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3 dell'art. 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1 dello stesso articolo, il contribuente ha diritto a sua scelta di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, annotandolo nel registro indicato dall'art. 25, ovvero di chiederne in tutto o in parte il rimborso all'atto della presentazione della dichiarazione stessa.

I contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili possono chiedere il rimborso, in deroga al comma precedente, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili. La limitazione non si applica nell'ipotesi di cui all'art. 17, secondo comma, nonché ai contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-*bis* e 9 rientranti nell'attività propria dell'impresa esercitata, operazioni esenti di cui ai numeri 6), 10) e 11) dell'art. 10, ovvero effettuano operazioni di cui alle lettere *g)* ed *l)* dell'art. 2 e alla lettera *g)* dell'art. 3».

Si trascrive il testo dell'ultimo comma dell'art. 12 del più volte citato D.P.R. n. 633/1972: «Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 6:

Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 853/1984 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposta sul reddito e disposizioni relative all'amministrazione finanziaria) è il seguente:

«Art. 2. — 1. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 l'imposta sul valore aggiunto dovuta dagli esercenti imprese commerciali, esclusi gli enti non commerciali di cui all'art. 2, lettera *c)*, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità semplificata di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quella dovuta dagli esercenti arti e professioni, sono determinate riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili delle percentuali stabilite nell'allegata tabella *A*, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni.

Resta ferma, in quanto spettante, la detrazione nei modi ordinari: *a)* dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in più di tre anni; *b)* dell'imposta afferente le locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni, purché la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento; *c)* dell'imposta afferente l'eventuale affitto dell'azienda; *d)* dell'imposta afferente le lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa, eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente, limitatamente al 73 per cento dell'imposta stessa; *e)* dell'imposta afferente le prestazioni ricevute in dipendenza di rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività propria dell'impresa, limitatamente all'82 o al 91 per cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese da intermediari con o senza deposito; *f)* dell'imposta afferente le prestazioni di opera intellettuale relative all'attività propria dell'arte o professione esercitata, limitatamente al 94 o all'85 per cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese dai soggetti di cui al n. 38 o da quelli di cui al n. 39 della tabella *A*.

Le stesse disposizioni, salvo quanto stabilito nel successivo comma 18, si applicano agli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984, pur avendo tenuto la contabilità ordinaria, non hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire.

2. La riduzione a titolo di detrazione forfetaria di cui al precedente comma non si applica sull'imposta relativa alle cessioni di beni ammortizzabili in più di tre anni per i quali l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione sia stata o avrebbe potuto essere detratta nei modi ordinari.

3. Ai contribuenti che effettuano operazioni di cui al primo comma dell'art. 8, lettere *a)* e *b)*, al primo comma dell'art. 8-*bis*, al primo comma dell'art. 9, all'art. 38-*quater* e all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compete, in aggiunta a quella prevista nel comma 1, la detrazione forfetaria di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali indicate nella tabella sull'imposta che sarebbe applicabile per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. Questa disposizione si applica a condizione che le operazioni siano annotate distintamente, anche per aliquota, nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del predetto decreto, e non si applica ai cessionari e ai commissionari per le esportazioni di beni acquisiti senza applicazione dell'imposta a norma dello stesso primo comma, lettera *a)*, dell'art. 8.

4. Le disposizioni del primo comma, lettera *c)*, e del secondo comma dell'art. 8, del secondo comma degli articoli 8-*bis* e 9 e dell'art. 68, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alla facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta, non si applicano ai contribuenti che fruiscono della detrazione forfetaria. Le imprese manufatturiere fruenti della detrazione forfetaria che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto, sono tenute al pagamento della relativa imposta e devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse.

5. Le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo valgono anche agli effetti della dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche, dei versamenti e dei rimborsi di cui agli articoli 27, 28, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 gli esercenti imprese commerciali indicati nel comma 1 che nell'anno precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a diciotto milioni di lire:

a) sono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura e devono annotare le operazioni effettuate a norma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fermi restando gli obblighi di emissione delle ricevute fiscali e delle bolle di accompagnamento e salvo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 74 dello stesso decreto;

b) sono esonerati dall'obbligo di registrazione degli acquisti e delle importazioni di cui all'art. 25 dello stesso decreto, fermo restando l'obbligo di numerazione progressiva e conservazione delle fatture e delle bollette doganali ricevute;

c) possono eseguire le liquidazioni periodiche e i versamenti tenendo conto, in detrazione, dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in più di tre anni e di quella afferente le locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni purché la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento, in base alle fatture o bollette doganali ricevute nel periodo di riferimento, a condizione che queste siano allegate in originale o in copia fotostatica alla dichiarazione annuale. Le imprese autorizzate all'esercizio del commercio al minuto che effettuano promiscuamente cessioni di beni soggetti ad aliquote diverse possono determinare l'imposta da versare applicando un'aliquota media pari al rapporto fra l'ammontare complessivo dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni dei beni destinati alla rivendita e il complessivo ammontare imponibile degli stessi e diminuendo i corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate di una percentuale pari all'aliquota media; ma a tal fine devono tenere il registro degli acquisti e annotarvi le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alla importazione dei beni destinati alla rivendita con la sola indicazione del numero progressivo ad essere attribuito, dell'ammontare imponibile e della relativa imposta.

7. Nella determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1984 dai contribuenti indicati nel comma 1 del presente articolo l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in più di tre anni, risultanti da fatture registrate nel mese di dicembre, è ammessa in detrazione a condizione che i beni siano stati consegnati entro il mese stesso; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nel mese di dicembre è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi siano stati pagati entro il mese stesso.

8. Resta in ogni caso ferma per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la disciplina applicabile a norma di tali articoli, salvo quanto stabilito nella seconda parte del comma 4. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano agli esercenti la pesca marittima.

9. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito d'impresa dei contribuenti indicati nel comma 1 del presente articolo è determinato in misura pari all'ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegata tabella *B* e ulteriormente diminuito: *a)* dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno; *b)* degli interessi passivi deducibili secondo le disposizioni vigenti; *c)* delle quote di ammortamento dei beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni, se è stato tenuto il relativo registro; *d)* dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni purché la durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili, non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento, nonché, se l'azienda è in affitto, del relativo canone; *e)* del 78 o dell'83 per cento, secondo che corrisposte ad intermediari con o senza deposito, delle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività propria dell'impresa; *f)* del 71 per cento dei compensi corrisposti per lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente. L'ammontare che ne risulta è diminuito delle minusvalenze ed è aumentato delle plusvalenze, ad esclusione di quelle che dal registro dei beni ammortizzabili risultino reinvestite, nel medesimo periodo di imposta, in beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni, il cui costo è ammortizzabile per la sola parte che eccede la plusvalenza reinvestita. I contribuenti di cui al comma 6 del presente articolo, ferma restando la disposizione di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 6, possono computare in diminuzione le quote di ammortamento indipendentemente dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili.

10. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni è determinato in misura pari all'ammontare dei compensi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegata tabella *B* e ulteriormente diminuito: *a)* dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo di imposta; *b)* dell'84 o del 79 per cento secondo che corrisposti ai soggetti di cui al n. 40 o a quelli di cui al n. 41 della tabella *B*, dei compensi per prestazioni d'opera intellettuale relative all'attività propria dell'arte o professione esercitata; *c)* delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, purché la durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili, non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento, relativi a beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni, deducibili a norma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e del comma 1 dell'art. 3 del presente decreto.

11. Agli effetti dei precedenti commi 9 e 10 i ricavi e i compensi si considerano conseguiti, le plusvalenze si considerano realizzate e le spese si considerano sostenute nel periodo d'imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e a norma del terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nel periodo d'imposta in cui si è verificata la percezione o l'erogazione. Tuttavia l'ammontare dei ricavi, dei compensi e delle plusvalenze e l'ammontare dei costi e delle minusvalenze ammessi in diminuzione sono determinati senza tenere conto di quelli che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono stati o avrebbero dovuto essere imputati all'anno 1984 o ad anni precedenti, e tenendo conto anche dei ricavi e dei compensi conseguiti a norma dello stesso decreto se costituiti da corrispettivi di operazioni registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nell'anno 1984 o in anni precedenti.

12. Le disposizioni dei precedenti commi 9, 10 e 11 e del successivo comma 13 si applicano anche ai contribuenti che esercitano le attività indicate dal precedente comma 8, eccettuate le imprese agricole e le imprese di allevamento di cui agli articoli 28 e 72-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

13. Per il triennio indicato nel comma 1 è sospesa, salvo che per gli enti non commerciali, l'applicazione degli articoli 50, ultimo comma, 72 e 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. È inoltre sospesa l'applicazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per gli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità ordinaria ed hanno conseguito ricavi per ammontare superiore a 780 milioni di lire.

14. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali le tabelle allegate al presente decreto stabiliscono percentuali di riduzione diverse il reddito d'impresa o di lavoro autonomo e l'imposta sul valore aggiunto sono calcolati, a norma dei precedenti commi, separatamente per ciascuna attività.

15. La disposizione del comma precedente si applica a condizione che le operazioni effettuate nell'esercizio di ciascuna attività siano annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attività, la percentuale di riduzione meno elevata.

16. I contribuenti ammessi ai regimi forfetari di cui ai precedenti commi hanno facoltà di optare per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attività esercitate e con effetto per l'intero triennio ivi indicato, nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attività di cui al comma 8 possono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito. Limitatamente al primo semestre 1985, per i contribuenti che optano per la contabilità ordinaria, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è elevato a novanta giorni. Il prospetto delle attività e passività esistenti al 1° gennaio 1985 deve essere compilato e vidimato entro il 31 marzo dello stesso anno.

17. Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nell'allegata tabella *C*, attestandolo espressamente nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984, possono esercitare l'opzione di cui al precedente comma anche ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.

18. Gli effetti dell'opzione per il regime ordinario fatta nella dichiarazione annuale dei redditi per l'anno 1983, ai sensi del sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si estendono di diritto all'intero triennio indicato nel precedente comma 1.

19. Le disposizioni dei precedenti commi da 1 a 15 si applicano anche ai soggetti di cui alle lettere da *c)* a *f)* dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni nel triennio indicato nel precedente comma 1 e che nella dichiarazione di inizio dell'attività presentata agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto non abbiano optato per il regime ordinario.

20. L'opzione per il regime ordinario, ai sensi del comma precedente, deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno di inizio dell'attività ed ha effetto per l'anno stesso e per i residui anni del triennio indicato nel precedente comma 1.

21. Per i soggetti di cui al comma 19, che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nell'allegata tabella *C*, si applica la disposizione del precedente comma 17.

22. Gli esercenti imprese commerciali che si avvalgono del regime di determinazione del reddito previsto nel precedente comma 9 sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli esercenti arti e professioni, fermo restando l'obbligo di tenere le scritture contabili di cui all'articolo 19 dello stesso decreto, sono esonerati dalla tenuta del repertorio e delle scritture indicati nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del presente decreto.

23. In caso di opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito gli esercenti imprese commerciali devono tenere le scritture contabili prescritte negli articoli da 14 a 16 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli esercenti arti e professioni quelle prescritte nell'articolo 19 dello stesso decreto e il repertorio o le scritture indicati nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del presente decreto.

24. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di tenere le scritture contabili prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

25. I contribuenti che effettuano acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo sono puniti con la pena pecuniaria da due a sei volte l'ammontare dell'imposta non applicata.

26. I contribuenti che si avvalgono del regime di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto stabilito nel comma 1 del presente articolo, i quali nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non provvedono alla regolarizzazione nei modi e nei termini ivi stabiliti sono puniti, ferma restando la pena pecuniaria di cui allo stesso articolo, con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a quattro milioni di lire qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi superiore a 10 milioni di lire, e con l'ammenda fino a quattro milioni di lire qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi non superiore a 10 milioni di lire.

27. In caso di falsità dell'attestazione prevista nel precedente comma 17 si applicano le pene indicate nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

28. Restano in ogni caso applicabili, anche nei confronti dei contribuenti che si avvalgono dei regimi di determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di cui ai precedenti commi, le disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

29. Indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli uffici delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono, previa richiesta per raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni, rettificare le dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti che si sono avvalsi dei regimi di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto stabiliti nei precedenti commi 1, 9 e 10 determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi e dei compensi ovvero dei corrispettivi di operazioni imponibili in misura superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte, in relazione al tipo di attività, da uno o più dei seguenti elementi: dimensioni e ubicazione dei locali destinati all'esercizio, altri beni strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzioni degli addetti, acquisti di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci, consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili, assicurazioni stipulate nonché altri elementi che potranno essere indicati con decreti del Ministro delle finanze anche per singole attività. Negli avvisi di accertamento devono essere specificamente indicati i fatti che danno fondamento alla presunzione. Ai fini dei controlli si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146, relative alla programmazione della attività degli uffici e della Guardia di finanza con decreti del Ministro delle finanze. Tra i criteri selettivi e di sorteggio ivi previsti sarà data adeguata rilevanza alla esistenza di constatate infrazioni degli obblighi di fatturazione e degli obblighi relativi alle bolle di accompagnamento, alle ricevute e scontrini fiscali e ai contrassegni prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

30. Se l'indicazione di elementi di cui al precedente comma è richiesta nel modello di dichiarazione si applicano, in caso di omissione delle indicazioni, la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino a lire due milioni, e in caso di falsità degli elementi indicati le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalle legge 7 agosto 1982, n. 516.

31. La dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 20 febbraio e il 5 marzo 1985».

Il testo della tabella *C* allegata al medesimo decreto è il seguente:

«TABELLA *C*

1. — Industria e artigianato del latte e dei prodotti della trasformazione del latte (cod. 0600)

2. — Costruzioni di opere pubbliche (cod. 3505)

3. — Costruzioni edilizie residenziali e non residenziali (cod. 3500 e 3503)

4. — Produzione di pane (cod. 4207)».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 6:

Il testo vigente degli articoli 34 e 74 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) è il seguente:

«Art. 34 *(Regime speciale per i produttori agricoli)*. — Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A, effettuate da produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile e l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali stesse. Si considerano produttori agricoli i soggetti che esercitano le attività indicate nell'art. 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di allevamento di rane e altri molluschi e crostacei. Si considerano effettuate da produttori agricoli anche le cessioni di prodotti effettuate per conto dei produttori soci o associati, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, da cooperative e loro consorzi, ovvero da associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, nonché quelle effettuate da enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori.

Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma, queste devono essere registrate distintamente ed essere indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. L'imposta dovuta per tali operazioni è determinata detraendo la parte dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni proporzionalmente corrispondente al rapporto tra l'ammontare imponibile di esse e l'ammontare imponibile complessivo di tutte le operazioni effettuate.

I produttori agricoli, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a dieci milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il 5 marzo non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dal versamento dell'imposta e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni. I cessionari o committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'art. 21, indicandovi l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti di cui al primo comma, e registrarla a norma dell'art. 25; copia della fattura deve essere consegnata al produttore agricolo, che deve numerarla e conservarla a norma dell'art. 39. Le disposizioni di questo comma cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il limite di dieci milioni.

L'opzione è esclusa per i soggetti che esercitano l'attività di allevamento della specie bovina, compreso il genere bufalo, che non dispongono di terreni nei quali risulti producibile oltre la metà dei mangimi necessari per il mantenimento del bestiame allevato.

I passaggi dei prodotti di cui al primo comma agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi ivi indicati ai fini della vendita per conto dei produttori agricoli, anche previa manipolazione o trasformazione, non sono considerati cessioni di beni. Le cooperative e gli altri organismi associativi possono optare preventivamente, entro il 31 gennaio, per l'applicazione dell'imposta a norma del secondo comma, n. 3, dell'art. 2; in tal caso le cessioni si considerano effettuate all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati.

Il produttore agricolo socio o associato che effettua anche cessioni di prodotti di cui al primo comma o altre operazioni non può esercitare l'opzione prevista nel quarto comma se per i passaggi non soggetti ad imposta di cui al comma precedente non sia stata emessa fattura con le modalità e nei termini di cui all'art. 21. In caso di opzione l'imposta dovuta per le operazioni effettuate è determinata detraendo la parte dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni proporzionalmente corrispondente al rapporto tra l'ammontare imponibile delle operazioni stesse e l'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.

Le disposizioni del quinto comma si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici di cui al primo comma dagli esercenti la pesca marittima alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di prodotti di cui al primo comma effettuate da organismi agricoli di intervento, o per loro conto, in applicazione di regolamenti della CEE concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione per iscritto all'ufficio Iva competente entro il 31 gennaio. L'opzione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso ed è vincolante anche per i due anni solari successivi».

«Art. 74 *(Disposizioni relative a particolari settori)*. — In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta:

a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;

b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;

c) (soppressa);

d) per le prestazioni dei gestori di posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, dall'esercente l'attività di trasporto.

Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.

Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.

Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente.

Per gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati ai numeri 6) e 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità previa deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'art. 19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione è vincolante per un triennio.

Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'art. 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.

I raccoglitori non dotati di sede fissa per la successiva rivendita sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi dell'art. 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 6:

Si trascrive il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi):

«Art. 13 *(Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili)*. — Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo titolo:

a) le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato alla lettera precedente.

Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 19 e 20:

e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 49, commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera *c)*;

f) le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'art. 5, lettera *c)*, del decreto indicato alla precedente lettera;

g) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto su compensi corrisposti, di cui al successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.

I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attività di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nell'art. 18-*bis*».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 7:

Il testo vigente dell'art. 22 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) è il seguente:

«Art. 22 *(Tenuta e conservazione delle scritture contabili)*. — *Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera* c) *e alla lettera* d) *dell'art. 14 e dei conti individuali di cui al secondo comma dell'art. 21, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del codice stesso, in esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli uffici del registro. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.*

Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali, ivi compresi gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari, devono essere conservate fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.

Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 7:

Il testo vigente degli articoli 72 e 72-*bis* del D.P.R. n. 597/1973 è il seguente:

«Art. 72 *(Imprese minori).* — Nei confronti delle imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata e non hanno optato per il regime normale, il reddito d'impresa è costituito dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei ricavi, delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive e l'ammontare complessivo dei seguenti costi:

1) costo dei beni impiegati nella produzione o nell'acquisto dei beni ceduti e dei servizi prestati, di cui all'art. 53;

2) costo dei beni di cui agli articoli 68 e 69 di costo unitario non superiore a un milione di lire;

3) quote di ammortamento dei beni di cui agli articoli 68 e 69 di costo unitario superiore a un milione di lire;

4) spese per le retribuzioni al personale dipendente;

5) compensi e altre somme corrisposti a terzi e assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o di acconto;

6) canoni di locazione;

7) interessi passivi;

8) premi di assicurazione;

9) spese per illuminazione e per energia motrice;

10) costo dei carburanti e lubrificanti;

11) perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze di cui all'art. 57;

12) tutti gli altri costi e spese documentati. I costi e gli oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi: 2 per cento dei ricavi fino a 12 milioni; 1 per cento dei ricavi oltre i 12 e fino a 150 milioni; 0,50 per cento dei ricavi oltre i 150 e fino ai 180 milioni. Le percentuali sono aumentate rispettivamente al 6 per cento, al 3 per cento e all'1,50 per cento nei confronti delle imprese indicate nel primo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 22 ottobre 1979, nonché degli intermediari e rappresentanti di commercio.

Il reddito delle imprese che secondo le norme del predetto decreto sono esonerate anche dalla tenuta della contabilità semplificata è determinato in base alla effettiva situazione economica dell'impresa.

Art. 72-*bis* *(Particolari categorie di imprese minori).* — Per le imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 e per le imprese autorizzate all'esercizio delle attività di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, nonché per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, se i ricavi conseguiti nel periodo d'imposta, determinati a norma degli ultimi due commi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non abbiano superato diciotto milioni di lire, il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi i seguenti coefficienti di redditività e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali eventualmente realizzate:

a) imprese artigiane e in genere esercenti trasporti e attività connesse, prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali: sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 30 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 35 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 40 per cento;

b) commercianti al minuto compresi gli ambulanti; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 20 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 30 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni di lire sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 35 per cento;

c) vendita di generi di monopolio e di valore bollati postali e simili; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 50 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 55 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni di lire fino a diciotto milioni di lire il coefficiente 60 per cento;

d) intermediari e rappresentanti di commercio; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 50 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 55 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 60 per cento.

Il contribuente che non intende avvalersi delle diposizioni del presente articolo deve darne comunicazione all'ufficio nella dichiarazione annuale dei redditi».

Con riferimento alla nota (d) all'art. 7:

Il testo delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, alle quali il presente articolo fa rinvio, è, nell'ordine, il seguente [per il testo dell'art. 50 si veda in questa appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 4]:

«Art. 51 *(Redditi di impresa).* — 1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile, tranne quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari;

b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo».

«Art. 54 *(Plusvalenze patrimoniali).* — 1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito:

a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) se sono iscritte in bilancio;

d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione è costituito da beni

ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera *d)* del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.

4. Le plusvalenze realizzate determinate a norma del comma 2 concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il decimo.

5. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'art. 16».

«Art. 79 *(Imprese minori)*. — 1. Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 conseguiti nel periodo di imposta, comprensivi degli interessi per dilazione di pagamento e moratori, e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è aumentata delle plusvalenze, o diminuita delle minusvalenze, realizzate ai sensi dell'art. 54 o dell'art. 66.

2. La differenza, salvo che siano tenute le scritture ausiliarie di magazzino, è calcolata senza tenere conto delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali e con esclusione della parte delle spese per acquisto di merci destinate alla rivendita che eccede il 75 per cento dei ricavi e della parte delle spese per acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, destinati ad essere impiegati nella produzione, che eccede il 50 per cento dei ricavi. L'eccedenza è deducibile nei cinque periodi di imposta successivi in quote costanti o nella maggior misura consentita dai suindicati limiti.

3. Tra le spese deducibili possono essere comprese anche quelle sostenute per l'acquisto di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 1 milione di lire. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'art. 66. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento.

4. I proventi diversi da quelli indicati nel comma 1 non concorrono a formare il reddito d'impresa, ma concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza, e non si considerano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali agli effetti degli articoli 16, 45 e 81 della lettera *b)* del comma 2 dell'art. 49.

5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 57, 58, 63, 65 e 78, ai commi 1 e 2 dell'art. 62, ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 64, ai commi 5 e 6 dell'art. 75, ai commi 1, 2, 3 e 6 dell'art. 76 e al comma 1 dell'art. 77.

6. Ai fini del presente articolo i ricavi e proventi si considerano conseguiti e le spese si considerano sostenute nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e a norma del terzo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, per i soggetti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, e in ogni caso per gli interessi, i compensi di lavoro subordinato e gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, nel periodo di imposta in cui se ne è verificata la percezione o l'erogazione.

7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire.

8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, di lire 15 mila per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 30 mila per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società in nome collettivo e in accomandita semplice».

«Art. 80 *(Particolari categorie di imprese minori)*. — 1. Per le imprese artigiane iscritte negli albi previsti dalle leggi 25 luglio 1956, n. 860, e 8 agosto 1985, n. 443, e per le imprese autorizzate all'esercizio delle attività di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, nonché per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, se i ricavi conseguiti nel periodo di imposta, determinati a norma degli ultimi due commi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non abbiano superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi i seguenti coefficienti di redditività e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali eventualmente realizzate:

a) imprese artigiane ed imprese esercenti prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali: 30 per cento per i ricavi fino a 10 milioni di lire, 35 per cento per i ricavi superiori a 10 fino a 14 milioni di lire, 40 per cento per i ricavi superiori a 14 milioni di lire;

b) commercianti al minuto, compresi gli ambulanti: 20 per cento per i ricavi fino a 10 milioni di lire, 30 per cento per i ricavi superiori a 10 fino a 14 milioni di lire, 35 per cento per i ricavi superiori a 14 milioni di lire;

c) intermediari e rappresentanti di commercio, rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati, postali e simili: 50 per cento per i ricavi fino a 10 milioni di lire, 55 per cento per i ricavi superiori a 10 fino a 14 milioni di lire, 60 per cento per i ricavi superiori a 14 milioni di lire.

2. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società in nome collettivo e in accomandita semplice».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 9:

Il testo vigente dell'art. 25 della legge n. 513/1977 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) è il seguente:

«Art. 25. — I canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al precedente art. 22, al netto delle spese generali e di amministrazione e delle spese di manutenzione di cui all'art. 19, lettere *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono contabilizzati dagli istituti autonomi case popolari nella gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione, su proposta degli IACP, definisce, entro i massimali determinati dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del CER, l'ammontare delle quote di cui alle lettere *b)* e *c)* del citato art. 19, da aggiornare annualmente.

Le somme di cui al primo comma sono destinate:

a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali;

b) all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio di abitazioni degli IACP o dello Stato;

c) al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'incremento del patrimonio di proprietà degli IACP destinato alla sola locazione;

d) al ripianamento dei disavanzi pregressi degli IACP e di quelli eventualmente conseguenti all'applicazione della presente legge;

e) alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere.

L'utilizzazione dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del precedente comma è autorizzata, su proposta della regione, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 9:

Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036/1972 (Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica) è il seguente:

«Art. 10. — Presso gli istituti autonomi provinciali per le case popolari è istituita una gestione speciale per la gestione dei fondi e la contabilizzazione delle spese inerenti allo svolgimento dei piani realizzati con i fondi depositati presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché per la gestione e la contabilizzazione delle entrate conseguenti ai rimborsi da chiunque dovuti in relazione a prestiti, finanziamenti ed interventi realizzati ai sensi delle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 20 novembre 1955, n. 1148, 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Le somme riscosse ai sensi del comma precedente e quelle direttamente dovute per il patrimonio acquisito ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 e del presente decreto, nonché quelle dovute ai sensi dell'art. 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, saranno versate nei conti correnti accesi presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 5 della stessa legge con le modalità che verranno stabilite dal comitato per l'edilizia residenziale.

I fondi necessari per la realizzazione degli interventi compresi nei piani di cui al primo comma del presente articolo verranno messi a disposizione del competente Istituto autonomo per le case popolari presso la Cassa depositi e prestiti con decreto del Ministro per i lavori pubblici emanato, su richiesta del comitato per l'edilizia residenziale, a seguito della presentazione del programma di intervento debitamente approvato.

La Cassa depositi e prestiti accrediterà all'Istituto autonomo per le case popolari, secondo le istruzioni del comitato per l'edilizia residenziale, l'importo necessario all'acquisto dell'area a presentazione dell'ordine di pagamento o deposito di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero della delibera di concessione di cui all'art. 35, settimo comma, della stessa legge; il 50 per cento dell'importo complessivamente previsto per l'intervento, escluso il corrispettivo per l'area, a presentazione del verbale di aggiudicazione dei lavori; un ulteriore 40 per cento a presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 60 per cento dei lavori; ed il residuo 10 per cento, o il minor importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo, debitamente approvato, relativo alle opere comprese nell'intervento.

L'Istituto autonomo per le case popolari, dispone i pagamenti sui fondi come sopra accreditati.

Alla data del 1° gennaio 1974 i fondi destinati alla realizzazione dei programmi deliberati dalla GESCAL ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 ed impegnati, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, verranno messi a disposizione ed accreditati agli istituti autonomi per le case popolari, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 10:

Il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), prima dell'entrata in vigore della presente legge, era il seguente:

«Art. 18 (*Aliquote e base imponibile dell'imposta sostitutiva*). — L'imposta sostitutiva si applica in ragione del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 16 erogati in ciascun esercizio. Per i finanziamenti fatti mediante apertura di credito, utilizzati in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto dell'ammontare del fido.

L'aliquota è ridotta allo 0,75 per cento per i finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4) e 8) dell'art. 16».

Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo degli articoli 15 e 16 del suddetto decreto:

«Art. 15 (*Operazioni di credito a medio e lungo termine*). — Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.

In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette all'imposta di bollo lire 100 per ogni milione o frazione di milione.

Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi».

«Art. 16 *(Altre operazioni di credito)*. — Le agevolazioni stabilite dall'art. 15 si applicano anche alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori:

1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148;

2) credito agrario di esercizio e di miglioramento disciplinato dal decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, e da altre disposizioni legislative in materia;

3) credito all'artigianato, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, e alla legge 25 luglio 1952, n. 949;

4) credito alla cooperazione, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1421, e alla legge 12 marzo 1968, n. 386;

5) credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213 e 14 agosto 1971, n. 819;

7) credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800;

8) credito di rifinanziamento effettuato a norma degli articoli 17, 18, 33 e 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 11:

Il testo degli articoli 56 e 64 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano è il seguente:

«Art. 56 *(Compilazione della scheda per la dichiarazione)*. — Ciascuna scheda di dichiarazione deve essere sottoscritta dall'obbligato o dalla persona che da esso ebbe incarico di compilarla e deve contenere le seguenti indicazioni relative all'unità immobiliare urbana dichiarata:

a) ubicazione (provincia, comune, località, via, numero civico, scala, piano, numero interno);

b) genere della costruzione (in muratura, in legno, in ferro e simili);

c) cognome, nome e paternità di ciascuna persona fisica o denominazione della persona giuridica avente titolo di proprietà o di condominio oppure altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, utile dominio, e simili) sull'unità immobiliare, specificando per ognuna di esse il diritto spettante e la quota di partecipazione, quando questa sia diversa dall'intero. Di almeno una delle persone suddette dovrà inoltre indicarsi il comune di residenza;

d) provenienza del possesso (per successione, donazione, divisione, compravendita, permuta, costruzione, costituzione di enfiteusi e simili);

e) consistenza (numero o specie dei vani, distinti in principali ed accessori, se trattasi di unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di abitazione; numero dei piani ed il volume in metri cubi calcolato vuoto per pieno, se trattasi di unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di alloggi collettivi, di uffici pubblici, di scuole, di musei e simili; numero di piani e superficie utile in metri quadrati se trattasi di unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di negozi, botteghe, magazzini, locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, autorimesse, palestre, tettoie e simili; volume in metri cubi calcolato vuoto per pieno, delle costruzioni chiuse e superficie utile in metri quadrati delle tettoie, se trattasi di unità immobiliari costituite da opifici ed in genere costruite per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni);

f) aree, scoperte od altre dipendenze, annesse all'uso dell'unità immobiliare, precisando se esse sono comuni ad altre unità immobiliari;

g) servizi dei quali l'unità immobiliare è dotata (acqua potabile, riscaldamento con impianti fissi, luce elettrica, gas, ascensore, e simili);

h) la persona e la ditta che, come inquilino o come proprietario o usuario, ha in uso, o si riserva l'uso dell'unità immobiliare. Quando l'unità immobiliare all'atto della dichiarazione non è tenuta in uso, la circostanza deve essere fatta presente, precisando il motivo (sfitta, in riparazione, inabitabile, ecc.);

i) il canone annuo di fitto se l'unità immobiliare è data in locazione, precisando gli estremi di registrazione del relativo contratto;

l) le esenzioni o riduzioni dell'imposta fabbricati delle quali goda il reddito dell'unità immobiliare, precisando il titolo dell'esenzione e se trattasi di esenzione totale o parziale, permanente o temporanea, ed in quest'ultimo caso la data di scadenza del beneficio;

m) cognome, nome, paternità e residenza del dichiarante».

«Art. 64 *(Modifiche al quadro delle categorie e classi)*. — Qualora alcune unità immobiliari accertate abbiano destinazione ordinaria o caratteristiche influenti sul reddito notevolmente difformi da quelle proprie delle categorie e classi prestabilite per la zona censuaria, l'ufficio tecnico erariale deve provvedere ad apportare al quadro delle categorie e classi le occorrenti integrazioni sottoponendole all'approvazione delle commissioni censuarie, con la procedura indicata nell'art. 9 e seguenti».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 11:

Il testo degli articoli 4, 7, 8 e 12 della legge n. 890/1982 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) è il seguente:

«Art. 4. — L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario.

L'avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo, quando l'autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purché il mittente anticipi la spesa, oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e contenere le generalità del destinatario o della persona abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione della relativa qualifica, i quali, all'atto della consegna del piego, debbono firmare il relativo registro.

L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione.

I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e, se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo restituisce».

«Art. 7. — L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.

Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.

In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione».

«Art. 8. — Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.

Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato subito nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego.

Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione "non ritirato".

La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito.

Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente in raccomandazione.

La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego.

Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso».

«Art. 12. — Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione dei verbali di contravvenzione alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sulla circolazione stradale, da parte dell'ufficio al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la contravvenzione.

Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto dell'art. 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, le tasse di spedizione dei pieghi sono poste a carico del destinatario.

Se il destinatario o le persone alle quali è autorizzata la consegna del piego rifiutino di pagare le predette tasse, il piego si considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 11-bis:

Il testo vigente dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 599/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 6 *(Effetti delle iscrizioni catastali). — Fermo restando quanto disposto dall'art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari valgono le risultanze del catasto al 31 agosto di ciascun periodo d'imposta quando c'è corrispondenza tra le colture praticate e quelle che risultano in catasto. Se tale rispondenza manca, i possessori a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola, sono tenuti, in sede di dichiarazione del reddito, ad attribuire alle superfici interessate dalle variazioni di coltura la tariffa d'estimo attuale relativa alla qualità di coltura in atto e alla stessa classe già attribuita alla coltura variata o, in mancanza di essa, all'ultima classe esistente per la coltura praticata. Se non è possibile attribuire alle superfici la qualità propria della coltura praticata si applicano le tariffe attribuite a terreni della stessa qualità ubicati in altri comuni o sezioni censuarie confinanti o limitrofi in condizioni agrologicamente compatibili, ferma restando per la classe la regola di cui al presente comma.*

Le modificazioni risultanti dalle volture catastali non danno luogo ad iscrizioni suppletive né a sgravi di imposta se non quando uno dei soggetti cui la voltura si riferisce sia esente dall'imposta stessa o abbia diritto alla deduzione di cui all'art. 7. Lo sgravio di imposta si effettua a nome del precedente intestatario.

Nel caso di affittanza agraria, il possessore del reddito dominicale ha diritto allo sgravio dell'imposta relativa al reddito agrario a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di stipulazione del contratto.

Qualora in applicazione del quarto comma dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si proceda alla determinazione del reddito a norma del titolo V dello stesso decreto, l'ufficio delle imposte procede al conguaglio fra l'imposta relativa al reddito così determinato e quella iscritta a ruolo sulla base delle risultanze catastali.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dagli articoli 39 e 40 del decreto indicato nel precedente comma non si procede alla iscrizione a ruolo dei redditi catastali delle unità immobiliari ivi indicate.

Ai fini della determinazione dei redditi dominicali ed agrario le disposizioni degli articoli 27 e 31 del predetto decreto e quelle dell'art. 7 del presente decreto si applicano anche in via provvisoria in base a domanda del contribuente contenuta nella dichiarazione dei redditi o in apposita denuncia da presentare, nel termine previsto per la dichiarazione, all'ufficio delle imposte di domicilio fiscale. *In base alla dichiarazione o alla denuncia si procede anche allo sgravio per i redditi* che già siano stati iscritti a ruolo; gli sgravi non possono retroagire oltre l'anno anteriore a quello in cui è presentata la dichiarazione annuale o la denuncia».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 11-bis:

Il testo dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) è il seguente:

«Art. 26 *(Denuncia e decorrenza delle variazioni).* — Le variazioni del reddito contemplate dal primo e dal secondo comma dell'art. 25 devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tenico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.

Le variazioni di reddito in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel primo comma dell'art. 25 e hanno effetto da tale anno.

Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel secondo comma dell'art. 25 se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.

Le variazioni del reddito contemplate dal quinto comma dell'art. 25 hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 12:

Il testo dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro è il seguente:

«Art. 52 *(Rettifica del valore degli immobili e delle aziende).* — 1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede alla rettifica mediante apposito avviso di accertamento del maggior valore.

2. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale e deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti e degli elementi di cui all'art. 51 in base ai quali è stato determinato.

3. L'avviso è notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.

4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne i valori o corrispettivi della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.

5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nonché per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data».

Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo degli articoli 47 e 48 del suddetto testo unico dell'imposta di registro:

«Art. 47 *(Enfiteusi)*. — 1. Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile è costituita dal ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, dal valore del diritto dell'enfiteuta.

2. Per l'affrancazione la base imponibile è costituita dalla somma dovuta dall'enfiteuta.

3. Il valore del diritto del concedente è pari alla somma dovuta dall'enfiteuta per l'affrancazione. Il valore del diritto dell'enfiteuta è pari alla differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione.

Art. 48 *(Valore della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione)*. — 1. Per il trasferimento della proprietà gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione è determinato a norma dell'art. 46, assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse».

Si trascrive, inoltre, il testo degli articoli 87 ed 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche):

«Art. 87 *(Redditi dominicali dei terreni e redditi agrari)*. — Per i periodi d'imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima revisione delle tariffe d'estimo effettuata ai sensi del terzo comma dell'art. 24 e del secondo comma dell'art. 30 i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari saranno aggiornati mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti almeno ogni biennio con decreto del Ministro per le finanze, anche per singoli comuni o sezione censuarie e per singole qualità e classi, su conforme parere della commissione censuaria centrale, tenute anche presenti le eventuali segnalazioni dei comuni interessati.

Art. 88 *(Redditi dei fabbricati)*. — Per i periodi d'imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata ai sensi del secondo comma dell'art. 34 i redditi dei fabbricati saranno aggiornati mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti annualmente, per singole categorie di unità immobiliari urbane, con decreto del Ministro per le finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale.

Fino allo stesso termine continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, restando fermo, nell'ipotesi indicata dal primo comma dello stesso articolo, l'obbligo del possessore di dichiarare il reddito effettivo.

L'aggiornamento dei redditi degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, è effettuato mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati. Qualora i predetti immobili risultino allibrati al catasto terreni, il relativo reddito catastale aggiornato è ridotto a metà ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito.

Il mutamento di destinazione degli immobili di cui al precedente comma senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 12:

Il testo dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 637/1972 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), come modificato da ultimo dall'art. 8 della legge n. 880/1986, recante «Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni», è il seguente:

«Art. 26 *(Accertamento di maggior valore)*. — L'amministrazione finanziaria, qualora ritenga che i beni e i diritti di cui agli articoli 20, 21 e 22 abbiano un valore venale superiore a quello dichiarato dal contribuente, provvede alla rettifica.

Ai fini del comma precedente l'amministrazione tiene conto anche degli accertamenti relativi ad altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche a norma dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale e deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, nonché il criterio seguito dall'ufficio per la determinazione del valore venale attribuito ai beni o diritti medesimi, secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22.

L'avviso è notificato, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali. Il contribuente può ricorrere secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto, e per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, né i valori della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'art. 20. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imprese sui redditi hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La disposizione non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.

I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto».

Il testo dell'art. 11 della legge n. 880/1986, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 11. — 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1986. Per le successioni aperte e le donazioni poste in essere anteriormente alla data suddetta, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile, il valore stesso potrà essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento del valore accertato dall'ufficio, purché l'imposta calcolata sul valore così determinato non risulti inferiore a quella che sarebbe dovuta ai sensi della presente legge sul complessivo valore accertato.

1-*bis*. *Le disposizioni previste dall'art. 8 si applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere anteriormente al 1° luglio 1986, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile. Se il valore risulta dichiarato, entro il 30 giugno 1986, in misura inferiore a quella risultante dalla applicazione del suddetto art. 8, i contribuenti possono, senza applicazioni di sanzioni, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di apertura della successione o di registrazione dell'atto relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate anteriormente al 1° gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate nel 1986 prima della pubblicazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. A tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa.*

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Con riferimento alla nota (e) all'art. 12:

Il testo vigente degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) è il seguente:

«Art. 2 (*Applicazione dell'imposta*). — L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso e dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile.

Si considerano atti di alienazione a titolo oneroso anche le vendite forzate, le sentenze indicate nel secondo comma dell'art. 2932 del codice civile, i conferimenti in società di ogni titpo e le assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica popolare. Per diritti reali di godimento si intendono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie.

In caso di vendita con riserva di proprietà e di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti l'alienazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione della vendita o della locazione.

Gli immobili e i diritti reali di godimento alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito anteriormente al 1° gennaio 1973 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati o acquistati a tale data.

L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilità o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilità.

Art. 3 (*Applicazione dell'imposta per decorso del decennio*). — Per gli immobili appartenenti a titolo di proprietà o di enfiteusi alle società di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 setembre 1973, n. 598, l'imposta si applica, oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto. (*Comma così sostituito, con effetto 1° gennaio 1976, dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 694*).

Qualora successivamente all'acquisto venga costituito sull'immobile un diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie, l'imposta si liquida sull'incremento di valore della piena proprietà al compimento del decennio diminuito della parte sottoposta a tassazione all'atto della costituzione del diritto. Nei casi di fusione tra più società si tiene conto, per il computo del decennio, anche del periodo di tempo in cui gli immobili sono appartenuti alle società fuse o incorporate. (*Comma terzo, quarto e quinto: soppressi, con effetto 1° gennaio 1976, dall'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 694*).

Le disposizioni di quest'articolo si applicano dal 1° gennaio 1975».

88A2591

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1988, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 351, con il quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana ciechi è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Francesco Ramella, nato il 10 luglio 1913 a Torino ed ivi deceduto il 20 maggio 1983, a favore dell'Istituto non vedenti con testamento olografo del 21 settembre 1981 pubblicato dal notaio Renata Pini di Carmagnola (Torino) il 3 novembre 1983 con il n. 10392/2308 di repertorio e registrato a Moncalieri (Torino) il 9 novembre 1983 al n. 4782, consistente nel contenuto di una cassetta di sicurezza presso il Banco di Roma, agenzia di Torino, per un valore di lire 10 milioni.

88A2649

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Revisione professionisti veneti - R.P.V. - Società fiduciaria e di revisione», in Vicenza, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 14 giugno 1988 ha autorizzato la società «Revisione professionisti veneti - R.P.V. S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione», con sede in Vicenza, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

88A2650

MINISTERO DEL TESORO

N. 116

Corso dei cambi del 16 giugno 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1299,600	1299,600	1299,60	1299,600	1299,60	1299,87	1300,120	1299,600	1299,600	1299,60
Marco germanico	743,200	743,200	743,50	743,200	743,20	743,31	743,430	743,200	743,200	743,20
Franco francese	220,150	220,150	220,40	220,150	220,15	220,15	220,150	220,150	220,150	220,15
Fiorino olandese	661,750	661,750	661,95	661,750	661,75	661,75	661,750	661,750	661,750	661,75
Franco belga	35,531	35,531	35,54	35,531	35,531	35,53	35,533	35,531	35,531	35,53
Lira sterlina	2325,500	2325,500	2328 —	2325,500	2325,50	2325,45	2325,400	2325,500	2325,500	2325,50
Lira irlandese	1990 —	1990 —	1988 —	1990 —	1990 —	1990,37	1990,750	1990 —	1990 —	—
Corona danese	195,340	195,340	195,40	195,340	195,34	195,29	195,250	195,340	195,340	195,35
Dracma	9,275	9,275	9,27	9,275	—	—	9,271	9,275	9,275	—
E.C.U.	1543,800	1543,800	1543,50	1543,800	1543,80	1543,80	1543,800	1543,800	1543,800	1543,80
Dollaro canadese	1068,400	1068,400	1072 —	1068,400	1068,40	1068,45	1068,500	1068,400	1068,400	1068,40
Yen giapponese	10,326	10,326	10,33	10,326	10,326	10,32	10,328	10,326	10,326	10,32
Franco svizzero	891,790	891,790	891,75	891,790	891,79	891,78	891,780	891,790	891,790	891,79
Scellino austriaco	105,671	105,671	105,65	105,671	105,671	105,67	105,675	105,671	105,671	105,67
Corona norvegese	204,570	204,570	204,75	204,570	204,57	204,62	204,680	204,570	204,570	204,57
Corona svedese	214,100	214,100	214,20	214,100	214,10	214,09	214,090	214,100	214,100	214,10
FIM	313,900	313,900	314 —	313,900	313,90	313,95	314 —	313,900	313,900	—
Escudo portoghese	9,093	9,093	9,08	9,093	9,093	9,09	9,091	9,093	9,093	9,09
Peseta spagnola	11,252	11,252	11,26	11,252	11,252	11,25	11,255	11,252	11,252	11,25
Dollaro australiano	1048 —	1048 —	1051 —	1048 —	1048 —	1048,50	1049 —	1048 —	1048 —	1048 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 giugno 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1299,860
Marco germanico	743,315
Franco francese	220,150
Fiorino olandese	661,750
Franco belga	35,532
Lira sterlina	2325,450
Lira irlandese	1990,375
Corona danese	195,295
Dracma	9,273
E.C.U.	1543,800
Dollaro canadese	1068,450
Yen giapponese	10,327
Franco svizzero	891,785
Scellino austriaco	105,673
Corona norvegese	204,625
Corona svedese	214,095
FIM	313,950
Escudo portoghese	9,092
Peseta spagnola	11,253
Dollaro australiano	1048,500

Media dei titoli del 16 giugno 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	77,900
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,750
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	101,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,450
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	82,400
» » » 18- 3-1987/94	71,900
» » » 21- 4-1987/94	70,975
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	100,625
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,950
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,575
» » » TR 2,5% 1983/93	91,925
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,100
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1- 7-1983/88	99,975
» » » » 1- 8-1983/88	100,200
» » » » 1- 9-1983/88	100,375
» » » » 1-10-1983/88	100,550
» » » » 15- 7-1985/90	99,250
» » » » 16- 8-1985/90	99,175
» » » » 18- 9-1985/90	99,250
» » » » 18-10-1985/90	98,875
» » » » 1-11-1983/90	101,725
» » » » 18-11-1985/90	99,175
» » » » 1-12-1983/90	101,900
» » » » 18-12-1985/90	99,825
» » » » 1- 1-1984/91	101,825
» » » » 17- 1-1986/91	99,300
» » » » 1- 2-1984/91	101,900
» » » » 18- 2-1986/91	99,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,650
» » » » 18- 3-1986/91	99,050
» » » » 1- 4-1984/91	100,700
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	101 —
» » » » 1- 7-1984/91	100,100
» » » » 1- 8-1984/91	100,175
» » » » 1- 9-1984/91	100,200
» » » » 1-10-1984/91	100,075
» » » » 1-11-1984/91	100,175
» » » » 1-12-1984/91	99,900
» » » » 1- 1-1985/92	99,750
» » » » 1- 2-1985/92	98,750
» » » » 18- 4-1986/92	97,550
» » » » 19- 5-1986/92	95,750
» » » » 20- 7-1987/92	97,400
» » » » 19- 8-1987/92	97,875
» » » » 1-11-1987/92	97,200
» » » » 18- 6-1986/93	94,225
» » » » 17- 7-1986/93	94,700
» » » » 19- 8-1986/93	94,400
» » » » 18- 9-1986/93	94,050
» » » » 20-10-1986/93	95,500
» » » » 18-11-1987/93	95,225
» » » » 1- 2-1985/95	97,075
» » » » 1- 3-1985/95	92,350
» » » » 1- 4-1985/95	91,975
» » » » 1- 5-1985/95	92,125
» » » » 1- 6-1985/95	92,450
» » » » 1- 7-1985/95	93,975
» » » » 1- 8-1985/95	93,200
» » » » 1- 9-1985/95	93,150
» » » » 1-10-1985/95	93 —
» » » » 1-11-1985/95	93,125
» » » » 1-12-1985/95	93,225
» » » » 1- 1-1986/96	94,350

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	94,150
» » » » 1- 2-1986/96	94,250
» » » » 1- 3-1986/96	93,100
» » » » 1- 4-1986/96	92,550
» » » » 1- 5-1986/96	92,650
» » » » 1- 6-1986/96	93,500
» » » » 1- 7-1986/96	93,375
» » » » 1- 8-1986/96	92,600
» » » » 1- 9-1986/96	92,675
» » » » 1-10-1986/96	92,575
» » » » 1-11-1986/96	92,575
» » » » 1-12-1986/96	93,275
» » » » 1- 1-1987/97	93,400
» » » » 1- 2-1987/97	93,200
» » » » 18- 2-1987/97	93,150
» » » » 1- 3-1987/97	92,725
» » » » 1- 4-1987/97	92,225
» » » » 1- 5-1987/97	92,225
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 7-1988	100 —
» » » 12,50% 1-10-1988	100,775
» » » 12,50% 1-11-1988	101,125
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,550
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,725
» » » 12,50% 1- 3-1989	102 —
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,825
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,850
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,900
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,450
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,500
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,900
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,325
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,850
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,975
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,775
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,100
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,825
» » » 9,15% 1- 6-1990	98,175
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,425
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,875
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,375
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,750
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,325
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,300
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,250
» » » 9,25% 1-10-1990	96,325
» » » 11,50% 1-10-1990	99,675
» » » 9,25% 1-11-1990	96,475
» » » 9,25% 1-12-1990	96,650
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,950
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,350
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,300
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,675
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,750
» » » 9,15% 1- 5-1992	93,850
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,650
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,925
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	104 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,200
» » » » 1983/90 11,50%	107,650
» » » » 1984/91 11,25%	108,800
» » » » 1984/92 10,50%	108,625
» » » » 1985/93 9,60%	106,250
» » » » 1985/93 9,75%	106,900
» » » » 1985/93 9,00%	104,650
» » » » 1985/93 8,75%	103,700
» » » » 1986/94 8,75%	103,675
» » » » 1986/94 6,90%	94,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M16068

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultati dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantadue e con scadenza 15 settembre 1988, semestrali con durata giorni centottantatre e con scadenza 15 dicembre 1988 e annuali con durata giorni trecentosessantacinque e con scadenza 15 giugno 1989.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 4 giugno 1988 relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni fissata per il 15 giugno 1988, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni è di L. 97,52, quello dei buoni a centottantatre giorni è di L. 95,04 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni è di L. 90,15, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

88A2689

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italimpianti, sede e stabilimento di Genova, al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1988 in favore dei dipendenti della S.p.a. Italimpianti, sede e stabilimento di Genova, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, di cui al sopracitato art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1987.

88A2628

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 maggio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Solex*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Sisa imballaggi*, con sede in Asti e stabilimento di Asti:
periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Michelin italiana*, con sede in Torino e stabilimenti di Borgo S. Dalmazzo (Cuneo), Ronchi, frazione di Cuneo, Torino e Torino Dora (Torino):
periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.a.s. Honeconf*, con sede in Hone (Aosta) e stabilimento di Hone (Aosta):
periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: fallimento in data 9 dicembre 1985 - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 19 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.r.l. Seleitric*, con sede in Torino e stabilimento in Torino:
periodo: dal 1° febbraio 1988 al 2 marzo 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 2 marzo 1985 - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. Riber*, con sede in Torino e stabilimento di Beinasco (Torino):
periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: fallimento in data 22 aprile 1986 - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. Industria mobili Ebrille*, con sede in Castagnole Lanze (Asti) e stabilimento di Castagnole Lanze (Asti):
periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Sicer*, con sede in Robella (Asti) e stabilimento di Robella (Asti):
periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 19 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Girmi*, con sede in Novara e stabilimento di Omegna (Novara):
periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. S.a.s. Sampac di Nebiolo Rosanina & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 24 luglio 1985 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 24 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.p.a. Sambonet*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:
periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Rayton Fissore*, con sede in Cherasco (Cuneo) e stabilimento di Cherasco (Cuneo):
periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.n.c. Soffieria meccanica industriale Grosso*, con sede in Pianezza (Torino) e stabilimento di Pianezza (Torino):
periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: fallimento in data 10 luglio 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 10 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mense:

1) *S.p.a. Italmense* presso Philco italiana, unità di Brembate di Sopra (Bergamo):
periodo: dall'11 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: crisi - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 20 maggio 1985: dal 16 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Gemeaz Cusin alimentari* presso S.p.a. Necchi, unità di Pavia:

periodo: dal 9 gennaio 1984 all'8 aprile 1984;
causale: crisi - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1982: dal 13 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

3) *Chef Italia sud*, ora *Chef Italia R. C.*, presso Tatry officina meccanica, unità produttiva di Ellera Scalo-Corciano Perugia:

periodo: dal 17 febbraio 1986 al 17 agosto 1987;
causale: crisi - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 19 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *I cotoni di Sondrio*, già *Sondrio cotonificio* di Sondrio:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1983: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Giannetti*, unità di Ceriano Laghetto (Milano) e unità di Giannetti-Osi di Torino:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi;
primo decreto ministeriale 31 marzo 1982: dal 2 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

3) *S.r.l. Paper Co* di Milano, fallita il 26 novembre 1985:

periodo: dal 21 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: crisi - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 24 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

4) *S.p.A. Proter* di Opera (Milano):

periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Bani* di Milano, fallita il 27 maggio 1986:

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 2 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.r.l. La Nuova tempra metalli*, con sede in Milano e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), fallita il 12 giugno 1986:

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 10 giugno 1988;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 12 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. Officine Carlo Citterio* per il solo stabilimento di Viganò Brianza (Como):

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.d.f. Cosimo Gigante officine meccaniche* di Gigante Claudio di Novate Milanese (Milano), fallita il 15 novembre 1986:

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 15 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.a.s. Alimentari Molteni di Ambrogio Molteni* di Arcore (Milano), fallita il 17 gennaio 1987:

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: crisi - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 13 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.r.l. Clae* di Milano, fallita il 12 marzo 1985:

periodo: dall'8 settembre 1986 all'8 marzo 1987;
causale: crisi - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 12 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.r.l. So.Im.El.Te* di Milano, fallita l'11 dicembre 1984:

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: crisi - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dall'11 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.r.l. So.Im.El.Te* di Milano, fallita l'11 dicembre 1984:

periodo: dall'8 giugno 1987 all'11 dicembre 1987 (ultima proroga);
causale: crisi - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dall'11 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.a.s. G.T.R. - Gestioni tintorie riunite* di Cassina Rizzardi (Como), fallita l'11 giugno 1985:

periodo: dal 4 gennaio 1988 all'11 giugno 1988 (ultima proroga);
causale: crisi - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.p.a. Filatura del Seveso* di Cusano Milanino (Milano), fallita l'11 luglio 1985:

periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dall'11 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

15) *S.p.a. Ambrogio Ratti e C.*, con sede in Milano e stabilimenti in Busto Arsizio (Varese) e Beinate (Milano), fallita il 24 febbraio 1987:

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: crisi - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

16) *S.p.a. Simesa*, con sede in Milano e stabilimento in Bareggio (Milano), fallita il 25 marzo 1986:

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: crisi - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1982: dal 1° maggio 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

17) *S.p.a. Samifi Babcock*, con sede in Milano e stabilimento in Caponago (Milano):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 24 marzo 1988;
causale: crisi - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

18) *S.a.s. La Briantea di G. Fontana*, con sede in Villasanta (Milano) e stabilimento in Casatenuovo (Como):

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Baronet industries diffusion international*, con sede in Milano e stabilimento in Inverico (Como), fallita il 1° ottobre 1987:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

Il presente decreto sostituisce e annulla il decreto ministeriale 16 settembre 1987, n. 9421.

20) *S.p.a. Baronet industries diffusion international*, con sede in Milano e stabilimento in Inverico (Como), fallita il 1° ottobre 1987:

periodo: dal 2 novembre 1987 al 2 aprile 1988;
causale: crisi - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

21) *S.p.a. Seleco*, con sede legale in Pordenone e stabilimenti in Vallemoncello (Pordenone), Campoformido (Udine), None (Torino) e filiali nazionali:

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 19 settembre 1984: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Cucirini Cantoni Coats*, sede legale in Milano, stabilimento di Lucca, uffici di Milano, deposito di Genova, deposito di Napoli (per quest'ultimo fino al 30 aprile 1988):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: no.

2) *Industria laterizi Valdiperga S.r.l.*, in Castellina Marittima (Pisa), fallita il 30 settembre 1986:

periodo: dal 14 marzo 1988 al 17 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

3) *Calisti Angelo* di Donoratico (Livorno), fallita il 13 febbraio 1987:

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 13 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

4) *Manifattura tessile Lanatela*, sede legale in Montecatini Terme e stabilimento di Calenzano (Firenze):

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 18 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

5) *Erre - Vis S.p.a.* di Calcinaia (Pisa):

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 24 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

6) *Asso Werke S.p.a.* di Calcinaia (Pisa):

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 24 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

7) *Raffaello S.r.l.* di Migliarino Pisano, comune di Vecchiano (Pisa), fallita il 19 novembre 1985:

periodo: dal 16 maggio 1988 al 19 novembre 1988 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 19 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

8) *Borma S.p.a.*, sede legale in Milano e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

9) *Mobilcasa S.p.a.* di Sinalunga (Siena), fallita il 22 maggio 1987:

periodo: dal 29 maggio 1986 al 26 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

10) *Tessitura pratese S.p.a.* di Montemurlo (Firenze):

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 24 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Ar.Navi - Armamenti navali* di Viareggio (Lucca), fallita il 7 aprile 1986:

periodo: dal 10 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 17 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 7 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

12) *S.r.l. Arredacucine* di Gambassi Terme (Firenze):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A2612

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di ingegneria:

tecnica delle analisi territoriali.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica odontostomatologica (biennale quarto e quinto anno) (c.l. odontoiatria).

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di ingegneria:
scienza delle costruzioni (civili, minerari);
controlli automatici I.

Facoltà di medicina e chirurgia:
igiene dell'ambiente e del territorio;
igiene;
clinica ostetrica e ginecologica.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze politiche:
storia moderna.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A2672

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di agraria:
analisi dei prodotti alimentari.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di medicina e chirurgia:
patologia generale.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
geologia applicata.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:
geografia storica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di magistero:
psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:
materiali dentari;
chirurgia della mano.

Facoltà di magistero:
lingua inglese.

Facoltà di ingegneria:
microelettronica;
radioprotezione;
regolazione e servocomandi (semestrale).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A2673

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Elenco delle domande presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Paymaster Seeds - P.O. box 9493 Minneapolis - Minnesota 55440 (USA)	*Mais:* Kid, Spark, Poker, Oak *Soia:* Glenwood, Sisley, Dassel
Asgrow Seed Company - Kalamazoo - Michigan (USA)	*Barbabietola da zucchero:* Yoko *Mais:* Gange, Meduna, Taro, Tamigi, Rio Grande
Agra Seed Research Int. - P.O. box 5522 - Fargo - North Dakota (USA)	*Girasole:* Solplus, Sonar, Solarium
Centro di ricerca miglioramento genetico piante agrarie, via A. Mantegna, 44 - Tombolo (Pordenone)	*Trifoglio bianco:* Oboe *Lolium perenne:* Flor, Igor *Agrostide:* Frank *Festuca rubra:* Iris *Erba medica:* Triade *Mais:* Edison, Bravo, Record, Golf
Ciba Geigy S.p.a. - Funk's Seed - 21040 Origgio (Varese)	*Mais:* Meseta G-4750 *Sorgo:* Jade
Kleinwanzlebener Saatzucht Ag. vorm. Rabbethege & Giesecke - Einbeck/Hannover (R.F.T.)	*Mais:* Extra, Express, Elect, Emily, Europe, Esedra, Efficient, Escudo, Eskimo, Everest *Barbabietola da zucchero:* Gina

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
O's Gold Seed Company - Parkersburg - Iowa 50665 (USA) e Du Pont Conid S.p.a. - Ammon fitochimica division, via Piave n. 2 - 39100 Bolzano	*Soia:* Evelyn Lilly *Girasole:* Betty
Dekalb Corporation, 3100 Sycamore Road - Dekalb - Illinois 60115 (USA)	*Mais:* Well (Waxy) Scott Roy Pratt Orson Morris Maxim Grant Cox Bell Astor Alfer *Girasole:* Atlas *Soia:* Royal Magic
Eurosemences S.A. - 33, rue de la Croix Blanche - 49250 Corné (Francia)	*Soia:* Gilia Aya Flora Dia Ilia *Mais:* Lia Greta Antia Batia Cambo Kora Navarra
Holden's Foundation Seeds Inc. - Williamsburg - Iowa 52361 (USA)	*Mais:* Daino Renna Piemonte Lombardia Veneto Cortina Corio Corigan Cornigel Cordou Coralis Corval
Callahan Enterprise Inc. - 1122 East 169 th Street - Westfield - Indiana 46074 (USA)	*Soia:* Caramba Calipso Camp Star Lattice
Limagrain Italia S.r.l. - Casalbuttano (Cremona)	*Mais:* Alinovo Alicorne Alimare Aliguro Alicros Alimago Aliforte
Venturoli sementi, via del Fiffo, 1 - 40065 Pianoro (Bologna)	*Cotone:* Blues *Soia:* Indian Ocean *Sorgo:* Arianne *Girasole:* Boss Flash *Mais:* Clark Tex Greg
Nc+Hybrids - P.O. box 4408 - Lincoln - Nebraska 68504 (USA)	*Mais:* Kilt Pool
Dairyland Research Int. - Rural Roote 1 box 51 - Clinton - Wisconsin (USA)	*Soia:* Blazer Sirena Genova
Agrigenetics Corporation - 3375 Mitchell Lane - Boulder - Colorado (USA)	*Mais:* Trentino Ligura *Soia:* Parma Ferrara *Girasole:* Concorde
Pionner Hi-Bred International Inc. - Des Moines - Iowa (USA)	*Erba medica:* Capital Regal *Girasole:* Lucil Brasil Cecil *Soia:* Valkir Aramir Avenir Ardir Cresir Empir Splendir *Mais:* Clea Licea Anna Daniela Eliana Samanta Rosaria Michela Croma Ilaria Flaminia
Semundo Saatzucht Gmbh - Billstrasse 139 - 2000 Hamburg 28 (R.F.T.)	*Mais:* Ideal Anton Attila
Nickerson American Plant Breders - P.O. box 2955 - Mission - Kansas (USA)	*Soia:* Bolena Ortes Carmen

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Az. agr. «Ombrianello» S.r.l., via Ombrianello n. 1 - 26013 Crema (Cremona)	*Mais:* Viola Rosa
Semences Nickerson - Route de Saumur - 49160 Longuè (Francia)	*Mais:* Cesaris Athenis Alexis Kurtis Arianis Isatis
Northrup King Sementi S.p.a. - 26020 Madignano (Cremona)	*Mais:* Ranuncolo
Northrup King Semences - Saint Sauver - 31150 Fenouillet (Francia)	*Mais:* Melissa
Agratech Seeds Inc. - P.O. box 2210 - Atlanta - Georgia (USA)	*Sorgo:* Monteverde
Cooperativa agricola 2000, via Pordenone, 30 - Milano	*Mais:* AF 101
Società europea del seme S.p.a., corso A. Podestà, 2 - Genova	*Mais:* Oro Davila Desoto Ordas Mendoza Pinzon *Barbabietola da zucchero:* Rima Ricco
Northrup King Co. - P.O. box 959 - Minneapolis - Minnesota 55440 (USA)	*Mais:* Aloe Eliantea Verbena Edera Anice Iris Altea Bucaneve *Cotone:* Anio Ileo Ceo *Soia:* Opale Agata Diamante *Girasole:* Giunco
King Agro - C.P. 1088 - Chatham - Ontario (Canada)	*Soia:* Vamp Hard Chic
Guarneri Roberto, via Monzato, 3 - Traversetolo (Parma)	*Ginestrino:* Giada *Trifoglio ibrido:* Tigea
W.G. Thompson e Sons Ltd - P.O. box 250 - Blenheim - Ontario (Canada)	*Soia:* Commander
De Danske Sukkerfabrikker - P.O. box 17 - Copenhaghen (Danimarca)	*Barbabietola da zucchero:* Thema
Sigco Research Inc. - P.O. box 289 - Breckenridge - Minnesota 56520 (USA)	*Girasole:* Conero
Semundo Italia S.r.l., via Clementina, 31 - 60015 Falconara Marittima (Ancona)	*Girasole:* Pamela *Mais:* Claudio Capo Castro Curt

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Crow' Hybrid Corn Company - P.O. box 306 - Milford - Illinois (USA)	*Mais:* Piper Thunder Mission
Conlee Seed Co. Inc. - P.O. box 7247 - Waco - Texas 76714 (USA)	*Mais:* Bueno
Dahlgren e Co. - P.O. box 609 - Crookston - Minnesota (USA)	*Girasole:* Clan Laser
Renk International Ltd - Sun Prairie - Wisconsin (USA)	*Mais:* Stan
Sisforaggera S.p.a., via Marconi, 43 - 40122 Bologna	*Riso:* Vela *Risone:* Oriente Burma Baraggia
United Hagie Hybrids Inc. - Des Moine - Iowa 5003 (USA)	*Soia:* Han
Triumph Seeds Co. Inc. - Rall - Texas (USA)	*Soia:* Delta *Girasole:* Mammolo Dotto Oleica *Mais:* Tintoretto Caravaggio Masaccio *Sorgo:* Satriano
Maisadour, Haut Mauco - B.P. 27 - 40001 Mont de Marsan Cedex (Francia)	*Barbabietola da zucchero:* Jumbo Kendo Bolino *Mais:* Molok Manitu Metal Nabuco Step Stiff Zeppo
Renroffi S.p.a., galleria Cavour, 8 - 40100 Bologna	*Barbabietola da zucchero:* Sucrosaros
Rustica Semences - Mondonville - 31700 Blagnac (Francia)	*Girasole:* Snob Esprit Ring Soft *Soia:* Smart *Mais:* Exploit
Lundquist Seed & Fled Inc. - Wheaton - Minnesota (USA)	*Mais:* Vip Split Elite Magnum *Soia:* Action Epic Admiral
Funk's Seeds Internationale - Blomington - Illinois (USA)	*Mais:* Fulcro G-4746
Ohio Foundation Seeds Inc. - P.O. box 6 - Croton - Ohio (USA)	*Mais:* Robin Roller Ronostar
Custom Farm Seed - Momence - Illinois 60954 (USA)	*Mais:* Maple Oak Hickory *Soia:* Flavia

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Schreibers Saatzucht Gmbh Shoningen (R.F.T.)	*Barbabietola da zucchero:* Otis
Plant Genetics Inc., Davis - California (USA)	*Cotone:* PGI 230 PGI 210 PGI 240
Istituto sperimentale per le colture industriali - Bologna	*Barbabietola da zucchero:* Falco Lampo Rambo Sauro
Ag 1 Seeds - Delavan - Wisconsin (USA)	*Soia:* Minerva Venere
Weibull AB - Landsrona (Svezia)	*Avena:* Weibull 17578
Thompson Farm - Leland - Iowa - 50453 (USA)	*Soia:* Wilsoy
Caussade Semences - 82300 Caussade (Francia)	*Soia:* Asti
D.J. Van der Have - P.O. box 1 - 4420 AA Kapelle (Olanda)	*Barbabietola da zucchero:* Rhem Full Surprise
Marchetti Giovanni - Arborio (Vercelli)	*Riso:* Gitano
Dieckmann-Heimburg - 3065 Sulbeck (R.F.T.)	*Barbabietola da zucchero:* Donna
Land O, Lakes, Inc. - P.O. box 64089, St. Paul, MN 55164-0089 (USA)	*Soia:* Dom
Green Genetics - Ennezat (Francia)	*Girasole:* Safran
S.D.M.E. - Société des Mais Europeenne Le Fayel - 60680 Granfesnoy (Francia)	*Girasole:* Solara Solux
B.V. Landbouwbureau Wiersum - Groningen (Olanda)	*Orzo:* Prisma
Alba S.r.l., piazza Salvemini, 20 - 35100 Padova	*Barbabietola da zucchero:* Ambra Break
Veb Saat-und Pflanzgut - DDR - 1193 Berlin	*Orzo:* Gritt
Barenbrug Holland B.V. - Arnhem 6800 A.A. P.O. box 4 (Olanda)	*Festuca arun.:* Barvetia
Valle agricola Tarditi & Ferrando S.r.l., via Nazionale, 43 - 15020 Cerrina (Alessandria)	*Riso:* Graldo Tarriso Prever
Agra società del seme S.r.l., viale della Repubblica n. 19 - 48024 Massalombarda (Ravenna)	*Soia:* Eletta Vita Appia Salaria Luce Emilia Argenta Petra Volania Musa Flaminia Aurelia Iside Fenice Candia Tebe
	Barbabietola da zucchero: Juliet Oscar India Kilo Golf Sierra Zulu
Ets-Lesgourges-Semences Cargill - 40300 Peyrehorade (Francia)	*Mais:* Favignana Pianosa Gorgona
Semillas Pacifico S.A. - Prado de San Roque, S/n Arahal-Sevilla (Spagna)	*Girasole:* Santorino
Baslini industrie chimiche S.p.a., via Serbelloni, 12 - Milano	*Girasole:* Ionio Egeo *Colza:* Ocra *Soia:* Indiana
Oris S.p.a., viale Gian Galeazzo, 3 - 20136 Milano	*Soia:* Verbano Trasimeno
Jacques Seed Co. - Prescott, Wisconsin (USA)	*Soia:* Segrino Iside Fenice Urania Celeste
Semences Lepleuple - 5, rue de Wattines - 59235 Bersée (Francia)	*Barbabietola da zucchero:* Francia
Nickerson Sugar Beet Seed Ltd Woodman Mortimer - Maldon, Essex CM9 6SN - England	*Barbabietola da zucchero:* Rizopeso Rodolfo Rizosen
Università delle scienze agrarie - Keszthelly (Ungheria)	*Bromus inermis:* Anita
Istituto ricerche dell'irrigazione - Szarvas (Ungheria)	*Erba medica:* Lilly
Istituto ricerche dell'Università delle scienze agrarie de Debrecun - Korcag (Ungheria)	*Sorgo:* Bovital
Dr. David D. Baltenspurgen Dipartimento di agronomia - Institute of Foud and Agricultural Sciences - Gainesville - Florida (USA)	*Trifoglio bianco repense:* Seminole/Osceola
Dipartimento dell'agricoltura di New South Wales - Sydney, 2000 (Australia)	*Erba medica:* Aurora
Dairyland Seed Co., Inc. - P.O. box 958 - West Bend - Wisconsin (USA)	*Soia:* Sioux Pinguino
Kopeisol S.A. - Amin. San Javier 24 - Sevilla (Spagna)	*Girasole:* Granada
France Canada Semences S.A. - Champigny-en-Beauce - 41330 La Chapelle-Vendemoise (Francia)	*Mais:* Aosta

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Morgan - Santa Ursula, Buenos Aires (Argentina)	*Girasole:* Matador Oscar
Pacific Seeds-Cnr, Toowoomba - 4350 (Australia)	*Girasole:* Mirò Dorè Hysum 34
Accademia delle scienze agrarie e forestali della Repubblica socialista di Romania - Boulevard Marasti n. 61 - Bucarest (Romania)	*Girasole:* Florom 305
Kweekbedrijf Ropta - ZPC - Postbus 2 - 9123 ZR Metslawier (Olanda)	*Patata:* Ceasar Etoile du Nord Asterix Primadonna
Hazera Seeds Ltd - P.O. box 1565 Haifa (Israele)	*Sorgo:* Vidan 697 Hazera 6078/Matador Hazera 4 *Cotone:* Vered 171
Crosbyton International Seed Co. P.O. box 429 - Crobyton - Texas (USA)	*Sorgo:* Minotauro
Callahan Enterprise Inc., Westfield - Indiana (USA)	*Soia:* Cervo
Funk Seeds International, Bloomington - Illinois (USA)	*Soia:* Antilope *Sorgo:* G-83/F
Northrup King Semences - Saint Sauveur - 31150 Febouillet (Francia)	*Sorgo:* Excelsior Citrus Cactus
FFR Cooperative 4112 E. State Road 225 - W. Lafayette, in 47906 (USA)	*Soia:* Pantera
Pick Seed, box 126, Richmond Hill - Ontario (Canada) L4C 4X9	*Ginestrino:* Upstart
Poljoprivredni Fakultet Oour. Institut Za Ratarstvo I Povrtarstvo, Novi Sad (Jugoslavia)	*Girasole:* Precosol Olivsol Starsol Petitsol
Alf. Christianson Seed Co.-P.O. box 98-Mount Vernon - Washington (USA)	*Spinacio:* Baker B
Asgrow Seed Company - Kalamazoo - Michigan 49001 (USA)	*Lattuga:* Gorga *Peperone:* Shilling *Pomodoro:* Sonar
Bruinsma Italia S.r.l., via Dionigi Carli n. 25 - Piacenza	*Pomodoro:* Summit
Centro cooperativo di sperimentazione agraria S.c.r.l., via Cabriolo n. 93 - 43036 Fidenza (Parma)	*Zucchino:* Cobra Otaria Pantera El Tigre
Cirio, Bertolli, De Rica società generale delle conserve alimentari S.p.a., via P. Signorini n. 1 - Napoli	*Pomodoro:* Sarnese
Four S.r.l., via A. Meucci (zona industriale) - 39055 Laives (Bolzano)	*Pomodoro:* Ambra Betty Preludium Fiorella Successo
Hazera Seed Ltd - Haifa (Israele)	*Melanzana:* Black Slender Queen of Sheba Semadar *Melone:* Sharon *Peperone:* Gambo Tal
ISI-Italiana sementi e ibridi di Boni-Gruzza & C. S.r.l., loc. Cabriolo, 61 - Fidenza (Parma)	*Anguria:* Olinda *Cipolla:* Himera *Peperone:* Akron *Pomodoro:* Domino Twist *Fagiolo nano:* Kirena
Istituto sperimentale per le colture industriali, via di Corticella n. 133 - 40129 Bologna	*Fagiolo nano:* Delta Granato Luxor White Top *Pisello:* Diamante Zaffiro *Pomodoro:* Apex Profit Carato Agata Alice
Istituto sperimentale per l'orticoltura, via Cavalleggeri n. 25 - 84098 Pontecagnano (Salerno)	*Melone:* Campidoglio 53-84
Mario Faraone Mennella, via Nazionale n. 366 - Torre del Greco (Napoli)	*Peperone:* Giallo Duemila Rosso Duemila *Pomodoro:* Giocondo Mark Oro VC
Olter Sementi S.n.c., corso Venezia, 93 - 14100 Asti	*Lattuga:* Fabia *Zucchino:* Oriente
Oris S.p.a., viale Gian Galeazzo, 3 - Milano	*Peperone:* Lucky Miky *Pomodoro:* Abaco Aspion Tony
Peto Italiana S.r.l., via Strada Traversante - Ravadese (Parma)	*Lattuga:* Mira Patrizia Venere *Pomodoro:* Italdor Max

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Petoseed Co. Inc. - P.O. box 4206, Saticoy-California - 93003 (USA)	*Anguria:* Walkiria *Cetriolo:* Dinasty *Melanzana:* Nubia
S.A.I.S. S.p.a. - Società agricola italiana sementi, via Ravennate, 214 - Cesena (Forlì)	*Zucchino:* Gabbiano
Semencoop s.c. a r.l., via Calcinaro, 1430 - Martorano di Cesena (Forlì)	*Cicoria:* Clio *Melanzana:* Lady Paula *Peperone:* Astor Pixy Thor *Pomodoro:* Horus
Sementi Nunhems S.r.l., via Ghiarone, 2 - 40019 S. Agata Bolognese (Bologna)	*Zucchino:* Giada
Sementi Zorzi S.r.l., via P. Barozzi, 19 - Padova	*Melanzana:* Nerita *Pomodoro:* Hermano Doge
Sunseeds Co. - Technology Parkway Building 11 Suite A - Hollister - California 95024 (USA)	*Anguria:* Sunbaby *Asparago:* Sunmaster *Carota:* Sundor *Cavolfiore:* Everwhite *Cavolo broccolo:* Green Lady Silvester *Cavolo cappuccio bianco:* Ocala *Cetriolino:* Brooks
	Cipolla: Blanco Duro Cimarron Sweet Winter Tango Yellow - Spanex *Fagiolo nano:* Empress Raider *Melone:* Grande Gold Honeygold Saporoso Sunmarket Supersun *Peperone:* Primabelle Sunrise *Pisello:* Banquet Greenwave Sunset *Pomodoro:* Big Pack Burton Diablo Extradurmande Maxiroma Mystro New Prince New Setter Novapeel VFN Peelandia Starpack Suncloud VF 1-2
Tanzi Armando S.r.l., via Traversetolo, 11 - Parma	*Pomodoro:* Pelatino Pelato
Torcianti Mario, via Recanati, 50/A - Osimo (Ancona)	*Cavolfiore:* Big Flower *Pomodoro:* Piramide

88A2598

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESÀ
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000
Abbonamento semestrale .... L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221